

**Polizza
di
Assicurazione**

Commercial Combined

QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

Sommaro

Sommario	2
Definizioni di polizza valide per tutte le sezioni.....	8
Condizioni Valide per Tutte le Sezioni di Polizza.....	10
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 2 Periodicità e mezzi di pagamento del premio - decorrenza della garanzia.....	10
Art. 3 Prova del contratto, modifiche - comunicazioni	10
Art. 4 Aggravamento del rischio	10
Art. 5 Diminuzione del rischio.....	11
Art. 6 Recesso in caso di sinistro.....	11
Art. 7 Proroga e periodo di assicurazione.....	11
Art. 8 Titolarità dei diritti derivanti dalla polizza sez. a-b-c	11
Art. 9 Ispezione dei beni assicurati.....	11
Art. 10 Obblighi in caso di sinistro	11
Art. 11 Esagerazione dolosa del danno sez. a-b-c.....	13
Art. 12 Procedura per la determinazione del danno risarcibile sez. a-b-c	13
Art. 13 Gestione delle vertenze di danno sez. d-e	13
Art. 14 Mandato ai periti sez. a-b-c	14
Art. 15 Assicurazione presso diversi assicuratori.....	14
Art. 16 Limite massimo dell'indennizzo / risarcimento	15
Art. 17 Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 18 Riduzione delle somme assicurate a seguito di danni Furto, Fenomeno Elettrico, Guasto Macchine, Apparecchiature Elettroniche / Reintegro Automatico Furto	15
Art. 19 Oneri fiscali	16
Art. 20 Foro competente.....	16
Art. 21 Legge applicabile.....	16
Art. 22 Clausola Intermediario	16
Art. 23 Coassicurazione e delega (nel caso di coassicurazione)	16
Art. 24 Sanzioni.....	17
Art. 25 Buona fede	17
Art. 26 Integrazioni ai limiti di indennizzo e franchigie Sezioni a-b-c.....	17
Art. 27 Risoluzione del contratto	17
Art. 28 Vincolo.....	17
Definizioni specifiche per la sezione incendio e tutti i rischi.....	19

SEZIONE A – Incendio e Tutti i Rischi.....	21
Art. A/1 Oggetto dell'assicurazione.....	21
Art. A/2 Esclusioni	21
Art. A/3 Precisazioni / delimitazioni di garanzia.....	24
Art. A/4 Assicurazione parziale – tolleranza ammessa.....	26
Art. A/5 Determinazione del valore dei Beni al momento del sinistro e dell'indennizzo	26
Art. A/6 Anticipo Indennizzi.....	27
Art. A/7 Rinuncia alla rivalsa.....	27
Art. A/8 Nuove acquisizioni.....	27
Art. A/9 Precisazione sulle malattie trasmissibili	28
Art. A/10 Esclusioni particolari	28
SEZIONE A – Estensioni di Garanzia sempre operanti	31
Art. A/11 Acqua piovana.....	31
Art. A/12 Dispersione liquidi.....	31
Art. A/13 Rigurgiti e traboccamento di fogna.....	31
Art. A/14 Rottura lastre	31
Art. A/15 Decentramento Merci e Macchinari.....	32
Art. A/16 Miscelazione accidentale delle merci	32
Art. A/17 Colaggio da impianti automatici di estinzione.....	32
Art. A/18 Inondazione, alluvione	33
Art. A/19 Allagamenti.....	33
Art. A/20 Terremoto	34
Art. A/21 Terrorismo e sabotaggio	34
Art. A/22 Movimentazione interna/Urto veicoli	34
Art. A/23 Fenomeno Elettrico.....	34
Art. A/24 Rischio Locativo.....	35
Art. A/25 Ricorso dei Terzi.....	35
Art. A/26 Apparecchiature elettroniche	36
Art. A/27 Guasti alle macchine.....	37
Art. A/28 Fuoriuscita di materiale fuso	38
SEZIONE A – Garanzie Aggiuntive	39
Art. A/29 Aumento temporaneo merci.....	39
Art. A/30 Merci in refrigerazione	39
SEZIONE B - Danni Indiretti.....	40
Art. B/1 Indennità Aggiuntiva a percentuale	40

Art. B/2	Diaria giornaliera.....	40
Art. B/3	Maggiori costi	41
Art. B/4	Perdita Pigioni.....	42
Definizioni specifiche per la sezione Furto		43
SEZIONE C – Furto		44
Art. C/1	Oggetto dell'assicurazione	44
Art. C/2	Esclusioni	45
Art. C/3	Strumenti di chiusura dei locali	46
Art. C/4	Ammontare del danno.....	47
Art. C/5	Recupero dei beni rubati.....	47
Art. C/6	Titoli di credito.....	47
SEZIONE C – Estensioni di Garanzia sempre operanti		49
Art. C/7	Estensione della garanzia a Beni posti all'aperto	49
Art. C/8	Estensione della garanzia presso mostre e fiere.....	49
SEZIONE C – Garanzie Aggiuntive		50
Art. C/9	Portavalori	50
Definizioni specifiche per la sezione Responsabilità Civile Generale.....		51
Condizioni Generali relative alla Sezione di Responsabilità Civile		53
Art. 1 Validità temporale della Garanzia		53
Art. 2 Esclusioni Generali.....		53
Art. 3 Pluralità di Assicurati		57
Art. 4 Calcolo del premio.....		57
SEZIONE D - Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)		58
Art. D/1	Oggetto dell'Assicurazione	58
Art. D/2	Novero dei terzi.....	58
Art. D/3	Estensione territoriale	58
Art. D/4	Rischi inclusi.....	58
Sezione D – Condizioni Aggiuntive sempre operanti		60
Art. D/5	Condizioni aggiuntive sempre operanti	60
Sezione D - Condizioni particolari		66
Art. D/6	Condizioni Particolari	66
Sezione E – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).....		73
Art. E/1	Oggetto dell'assicurazione	73
Art. E/2	Estensione territoriale	74
Art. E/3	Spese di difesa legale del datore di lavoro.....	74

Sezione F – Responsabilità Civile Prodotti (RCP)	76
Art. F/1 Oggetto dell'assicurazione	76
Art. F/2 Novero dei Terzi	76
Art. F/3 Estensione territoriale	76
Art. F/4 Rischi inclusi	76
Art. F/5 Beni particolari	77
Sezione F - Condizioni particolari	79
Art. F/6 Responsabilità civile postuma da installazione	79
Art. F/7 Estensione territoriale USA e Canada	79
Art. F/8 Danni patrimoniali “puri”	79
Art. F/9 Esclusioni particolari	80
Sezione G – Ritiro prodotti	81
Art. G/1 Oggetto dell'assicurazione	81
Art. G/2 Spese rimborsabili	81
Art. G/3 Esclusioni particolari	82
Art. G/4 Periodo della garanzia	82
Art. G/5 Limiti di risarcimento	82
Art. G/6 Franchigia	82
Art. G/7 Estensione territoriale	82
Definizioni specifiche per la sezione D&O	83
Condizioni Generali specifiche per la Sezione D&O	87
Art. 1 Limite di indennizzo	87
Art. 2 Domande correlate	87
Art. 3 Altre assicurazioni	87
Art. 4 Franchigia	88
Art. 5 Stati soggettivi rilevanti (Severability)	88
Art. 6 Territorio ed azioni legali	88
Art. 7 Ordine dei pagamenti	88
Art. 8 Liquidazione dei sinistri	89
Sezione H – Responsabilità di Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)	90
Sezione H/A – Copertura per Amministratori, Sindaci e Dirigenti	90
Art. H/1 Responsabilità di Amministratori Sindaci e Dirigenti	90
Art. H/2 Amministratori di Società Esterna	90
Art. H/3 Rimborso alla società	90
Sezione H/B – Copertura delle spese di difesa	91

Art. H/4	Spese di difesa	91
Art. H/5	Anticipo delle spese di difesa.....	91
Sezione H/C – Estensioni		91
Art. H/6	Maggiori termini di notifica	91
Art. H/7	Spese di emergenza	92
Art. H/8	Costi di altri procedimenti giudiziari.....	92
Art. H/9	Spese per pubbliche relazioni	93
Art. H/10	Spese degli azionisti	93
Art. H/11	Spese per indagini ed esami.....	93
Sezione H/D - Esclusioni e limiti		93
Art. H/12	Danni fisici e danni ai beni	93
Art. H/13	Azioni o omissioni intenzionali	93
Art. H/14	Assicurato contro assicurato	94
Art. H/15	Azioni ed omissioni non coperte	94
Art. H/16	Piani pensionistici	94
Art. H/17	Vantaggio personale.....	94
Art. H/18	Inquinamento	95
Art. H/19	Circostanze note.....	95
Art. H/20	Offerta di strumenti finanziari durante il periodo di assicurazione.....	95
Art. H/21	Società insolventi.....	95
Art. H/22	Esclusione SEC	95
Art. H/23	Esclusione Responsabilità Amministrativa / Amministrativa Contabile	96
Sezione H/E - Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento Potenziale.....		96
Art. H/24	Quando notificare	96
Art. H/25	A chi notificare	96
Art. H/26	Che cosa notificare	96
Art. H/27	Ammissioni e transazioni	97
Art. H/28	Spese di difesa	97
Art. H/29	Nomina legali.....	97
Art. H/30	Informazioni ed assistenza	97
Art. H/31	Diritto di surroga	97
Art. H/32	Allocazione dell'indennizzo	97
Art. H/33	Doveri dell'Assicurato In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, la Società, le Persone Assicurate e qualsiasi soggetto che agisca per loro conto devono:	98

Art. H/34 Diritti della Compagnia.....	98
Definizioni specifiche per la Sezione Cyber Response e Data Security	99
Condizioni Generali specifiche per la Sezione Cyber Response e Data Security	104
Art. 1 Validità temporale della garanzia.....	104
Art. 2 Acquisizione e costituzione di Società	104
Art. 3 Riservatezza	105
Art. 4 Ispezione ed audit.....	105
Art. 5 Massimale e franchigia.....	105
Art. 6 Periodo di maggior termine per le richieste di risarcimento	106
Art. 7 Notifica di una richiesta di risarcimento	106
Art. 8 Doveri dell'Assicurato	106
Art. 9 Gestione della lite	106
Art. 10 Richieste di risarcimento ai sensi di più di una sezione	107
Art. 11 Richieste di risarcimento correlate.....	107
Art. 12 Richieste di risarcimento fraudolente	107
Art. 13 Altre assicurazioni	107
Art. 14 Periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento.....	107
Sezione I – Cyber Response e Data Security	108
Sezione I/A – Coperture assicurative	108
Art. I/1 Responsabilità derivante da rischio informatico	108
Art. I/2 Responsabilità derivante da mezzi di comunicazione online	108
Art. I/3 Cyber business interruption	108
Art. I/4 Ripristino dati	108
Art. I/5 Estorsione informatica	109
Sezione I/B - Costi.....	109
Art. I/6 Spese legali per violazione di dati.....	109
Art. I/7 Costi di indagine	109
Art. I/8 Costi per pubbliche relazioni	109
Art. I/9 Costi per il monitoraggio dei crediti o furto di identità	109
Art. I/10 Costi per indagini degli organi di vigilanza	110
Art. I/11 Costi PCI DSS	110
Art. I/12 Costi di emergenza.....	110
Sezione I/C - Esclusioni (applicabili alle Sezioni I/A e I/B)	110
Art. I/13 Esclusioni	110

Definizioni di polizza valide per tutte le sezioni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BENI	I Beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di Assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.
COMPAGNIA	QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo che viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO	Quanto dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro.
INTERMEDIARIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il mediatore di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker che, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. 2. Gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione.
POLIZZA	Il presente documento, che unitamente alla Scheda di Polizza, prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	Forma di assicurazione per la quale, in deroga all'art. 1907 c.c., la Compagnia si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a occorrenza del massimale assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

- L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- Per l'Assicurazione RCT/O: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per l'Assicurazione RCP: la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato o dai suoi aventi causa.
- Per l'Assicurazione Ritiro Prodotti (Recall): il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in Polizza.
- Per l'Assicurazione Cyber Response e Data Security: la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, fatto salvo quanto diversamente previsto per le garanzie diverse dalla copertura responsabilità civile.

Condizioni Valide per Tutte le Sezioni di Polizza

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto e la valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La periodicità del premio è annuale

I mezzi di pagamento del premio consentiti dalla compagnia sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del periodo di assicurazione. Se il contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo al predetto inizio e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del contraente di pagare il premio.

Se il contraente non paga le rate successive del premio entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.

Qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non sarà coperto dall'assicurazione, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio.

Art. 3 PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE - COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c., salvo quanto previsto dall'Art. 25 – Buona Fede.

Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione di Rischio o del valore dei Beni, la Compagnia – ai sensi dell'art. 1897 C.C. - rimborserà all'Assicurato/Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, pagata e non goduta con effetto dalle ore 24,00 del giorno della ricezione della comunicazione della variazione. Resta fermo il diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 C.C.

Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni.

La comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto ovvero all'indirizzo e-mail-pec dell'altra parte. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dalla compagnia, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 7 PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inoltrata da una delle parti mediante lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto ovvero via e-mail-pec, spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione s'intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) e così successivamente.

Per i casi in cui la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende il periodo di durata di 1 (un) anno, o il periodo di durata inferiore, indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA SEZ. A-B-C

Spetta al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei Sinistri. L'accertamento e la liquidazione dei Sinistri così effettuato sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di contestazione da parte di quest'ultimo. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato dalla Compagnia se non ai o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Sezioni A-B-C

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della Compagnia nei limiti previsti dall'art. 1914 del c.c.;**
- B. darne avviso alla Compagnia entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del c.c.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- C. ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando, in particolare, la data di verifica del sinistro; la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- D. non alterare lo stato dei luoghi o dei Beni e, comunque, conservare traccia del Sinistro fino all'ottenimento del consenso del perito nominato dalla Compagnia, senza che ciò attribuisca al Contraente/Assicurato alcun diritto all'Indennizzo;

predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione della Compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche. Si precisa che l'obbligo di presentazione di documenti da parte del Contraente viene limitato allo stato particolareggiato dei Beni colpiti, danneggiati e/o distrutti dal Sinistro ed alla loro valorizzazione. La Compagnia ed il perito dalla stessa incaricato avranno piena facoltà di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite al momento del Sinistro. Nel caso di furto (sempreché la relativa garanzia sia stata acquistata) il Contraente o l'Assicurato dovrà:

denunciare agli organi competenti il relativo fatto e, in caso di sottrazione di titoli di credito, esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. Nel caso di danni da interruzione di esercizio (sempreché la relativa garanzia sia stata acquistata), il Contraente o l'assicurato dovrà fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche su indicazione della Compagnia, per minimizzare o impedire l'interruzione dell'attività a causa del Sinistro. Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra perde il diritto all'Indennizzo. Qualora invece l'omissione sia dipesa da colpa, la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Sezioni D-E-F-G

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia alla Compagnia entro 15 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Compagnia ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

In parziale deroga a quanto sopra, con riferimento alla garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare, entro 3 giorni, i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, entro il medesimo termine di 3 giorni, deve dare comunicazione alla compagnia di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'Inail, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Sezione H (se presente)

Come previsto all'Art H/26 e seguenti della Sezione H/E di riferimento.

Sezione I (se presente)

Come previsto all'Art. 8 della Sezione I di riferimento.

Art. 11 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO SEZ. A-B-C

Il Contraente/Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno; dichiari distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro; occulti, sottragga o manometta Beni salvati; utilizzi mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; alteri dolosamente le tracce del Sinistro o contribuisca dolosamente alla sua verifica, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE SEZ. A-B-C

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente Polizza sarà determinato come segue:

- a) direttamente dalla Compagnia o dai periti da questa incaricati, in contraddittorio con il Contraente/Assicurato o persona da esso designata.

Oppure, a richiesta di una delle parti:

- b) mediante periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominarne un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controverse saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, ma non potranno partecipare alle decisioni assunte con voto deliberativo.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno devolute al presidente del tribunale del luogo della sede legale del Contraente indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SEZ. D-E

La Compagnia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e ciò fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione delle parti lese.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La compagnia non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato.

Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 14 MANDATO AI PERITI SEZ. A-B-C

I periti nominati ai sensi delle disposizioni che precedono dovranno:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni fornite e delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze relative al rischio di cui la Compagnia non sia stata informata;
- c) verificare se l'assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 10);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei Beni al momento del Sinistro secondo i criteri previsti dalla presente Assicurazione;
- e) procedere alla stima ed alla determinazione del danno ai sensi della Polizza.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali verranno condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell'attività del Contraente/Assicurato.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'articolo 12 che precede, i risultati delle operazioni peritali dovranno essere riportati in un verbale (con allegate le stime dettagliate dei danni) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) che precedono sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente Assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione da parte della Compagnia inerente l'indennizzabilità dei danni ai sensi di Polizza.

La perizia collegiale sarà comunque valida e vincolante anche qualora uno dei periti si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà tuttavia essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di rito.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora sui medesimi Beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 16 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO / RISARCIMENTO

SEZIONI A-B-C

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONI D-E-F

La copertura è prestata entro i limiti di Indennizzo previsti dalla Scheda, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole sezioni con riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste. Tali limiti e sottolimiti si intendono per Sinistro ed annualità assicurativa, se non diversamente specificato, e si intendono operanti in eccesso agli scoperti e franchigie indicati.

Sezione H

Come previsto all'Art. 1 delle Condizioni Generali specifiche per la Sezione di riferimento

Sezione I

Come previsto all'Art. 5 delle Condizioni Generali specifiche per la Sezione di riferimento

Art. 17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

La presente copertura assicurativa non opera e la Compagnia non indennizzerà alcun Sinistro o comunque non effettuerà alcun pagamento in base a questa Polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o pagamento comportasse per la Compagnia (o alcuna società del gruppo di cui la stessa fa parte) una violazione di legge, norma o regolamento di qualunque Paese e o comunque esponesse la Compagnia medesima o alcuna società del gruppo di cui la stessa fa parte) a una sanzione, interdizione, o restrizione, anche di natura commerciale, in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle leggi o regolamenti di qualsiasi Stato.

Art. 18 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI DANNI FURTO, FENOMENO ELETTRICO, GUASTO MACCHINE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE / REINTEGRO AUTOMATICO FURTO

In caso di Sinistro le somme assicurate od i limiti delle singole Partite Furto, Fenomeno Elettrico, Guasto Macchine, Apparecchiature Elettroniche, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali scoperti o franchigie, senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora la Compagnia o il Contraente decidessero di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del Premio non goduto (al netto delle imposte) sulle somme assicurate rimaste in essere.

Limitatamente alla garanzia furto, le somme assicurate ed i limiti delle singole Partite si intenderanno automaticamente reintegrate ai valori originari con effetto al momento del sinistro e fino alla concorrenza per anno assicurativo di un importo complessivo di una volta la somma assicurata, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione in coincidenza al pagamento dell'indennizzo. Ulteriori eventuali richieste di reintegro potranno avvenire solo con il consenso della Compagnia.

Il reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Art. 19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 FORO COMPETENTE

Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Compagnia ed Assicurato/Contraente in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente assicurazione è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove è ubicata la sede legale del Contraente. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 1917, comma 4 c.c., in caso di assicurazione della responsabilità civile.

Art. 21 LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza è retta dal diritto italiano. Per quanto non disciplinato nella Polizza, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Art. 22 CLAUSOLA INTERMEDIARIO

Alla società di intermediazione indicata nella Scheda di Polizza è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite dell'Intermediario e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno intrattenuti per conto del contraente dall'Intermediario indicato nella scheda di polizza. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle effettuate dal Contraente, prevarranno queste ultime. L'Intermediario incassa, a nome e per conto della compagnia, il premio dovuto per la presente assicurazione impegnandosi come semplice depositario fino alla rimessa alla compagnia secondo gli accordi della relativa lettera di collaborazione.

Il presente contratto è emesso nell'ambito di un accordo tra la Compagnia e l'intermediario indicato in Scheda; pertanto, qualora detto accordo fosse revocato o comunque cessasse per qualsiasi altro motivo, il presente contratto cesserà ogni effetto alla sua naturale scadenza, con esclusione del tacito rinnovo e anche in deroga ai termini di disdetta previsti.

Art. 23 COASSICURAZIONE E DELEGA (NEL CASO DI COASSICURAZIONE)

L'assicurazione è ripartita per quote fra le compagnie in appresso indicate.

Compagnia EUROPE SA/NV - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: 100%

Qualora il rischio di cui alla polizza sia sottoscritto da più Compagnie di Assicurazioni ciascuna di esse sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, dovranno essere trasmesse alle varie compagnie tramite il broker incaricato. Ogni comunicazione si intenderà fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, vincolerà le compagnie coassicuratrici solo in quanto esse l'abbiano accettata per iscritto.

Art. 24 SANZIONI

La copertura assicurativa non opera e la Compagnia non indennizzerà alcuna richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre la Compagnia medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle nazioni unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualunque paese.

Art. 25 BUONA FEDE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1898 c.c., l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 26 INTEGRAZIONI AI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE SEZIONI A-B-C

Gli scoperti e le franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun Sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

In caso di Sinistro che interessi beni e/o eventi per i quali sono previsti scoperti e/o franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente del solo scoperto e/o franchigia più elevati. In nessun caso, per uno stesso Sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

Art. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Fallimento o ammissione del Contraente alla procedura di amministrazione controllata o altra procedura concorsuale;**
- b) messa in liquidazione o cessazione del Contraente**

restando in ogni caso il premio per il periodo in corso dovuto per intero alla Compagnia.

Art. 28 VINCOLO

(Valido solo se richiamato nella Scheda di Polizza)

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto Vincolatario indicato nella scheda di polizza

Pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- 2) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- 3) a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso e col consenso scritto dell'Istituto;
- 4) a pagare l'importo dell'indennizzo di spettanza dell'Istituto vincolante, che non dovrà comunque essere superiore all'ammontare del residuo debito complessivo, direttamente all'Istituto stesso senza bisogno di concorso della Ditta Assicurata, mentre l'eventuale rimanente parte potrà essere pagata alla Ditta stessa;
- 5) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte della Ditta Assicurata, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'Ufficio Postale;
- 6) a non apportare alla polizza nessuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto e a notificare all'Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

Definizioni specifiche per la sezione incendio e tutti i rischi

ALLAGAMENTI	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, macchine ed impianti di comunicazione, sistemi di segnalazione, prevenzione, allarme e videosorveglianza, elaboratori di processo ed automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine.
DANNI CONSEGUENZIALI	I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi purché conseguenti ad un evento garantito che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.
ENTI PARTICOLARI	disegni, modelli, stampi e simili, nonché registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, cliché, lastre e cilindri tipografici.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE	Rapida espansione di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
FABBRICATI	Tutte le costruzioni di proprietà o condotte in locazione, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali a titolo esemplificativo e non limitativo: strade, pavimentazioni esterne tettoie, baraccamenti recinzioni, muri di cinta, cancelli, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. ESCLUSO SOLTANTO QUANTO RIPORTATO NELLA DEFINIZIONE "MACCHINARI" .
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITA'	Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno.
INONDAZIONE, ALLUVIONE	Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

MACCHINARI	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi, vasche e silos (non in muratura), impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico. E comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio. Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'assicurato/Contraente e a condizione che si trovino entro il recinto di svolgimento di detta attività.</p> <p>Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad uno dei Beni indicati nella Scheda di Polizza o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come "Macchinario".</p>
MERCI	<p>Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione</p>
PARTITA	<p>L'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie assicurati con un unico capitale</p>
SCOPPIO	<p>Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</p>
TERRORISMO, SABOTAGGIO	<p>Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa.</p> <p>Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.</p>
VALORI	<p>Monete, biglietti di banca, titoli di credito.</p>

SEZIONE A – Incendio e Tutti i Rischi

Art. A/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione **e subordinatamente ai termini ed alle condizioni Generali di Polizza e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali diretti e consequenziali subiti dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, ivi incluso, Incendio, Esplosione e/o Scoppio accaduto durante il Periodo di Assicurazione - anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto espressamente escluso.

La Compagnia si obbliga altresì a risarcire a primo rischio assoluto i seguenti oneri e spese, purché documentati, a seguito di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza:

- a) i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal d. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo siano riferibili a strumentazioni di analisi e controllo – sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza;
- b) i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché in materia di uso del suolo;
- c) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni non colpiti da sinistro o solo parzialmente danneggiati, incluso lo smontaggio ed il rimontaggio, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di Polizza;
- d) le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che il Contraente/Assicurato abbia nominato ai sensi di quanto disposto dall'Art. 12 - Procedura per la determinazione del danno risarcibile sez. a-b-c, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza;
- e) i costi sostenuti allo scopo di limitare e/o impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

Art. A/2 ESCLUSIONI

Dall'oggetto della presente assicurazione sono comunque esclusi:

A. i danni verificatisi in occasione o causa di:

- 1. Atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**

2. Esplosioni o emanazioni di calore o di sostanze radioattive o provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica;
5. Inondazione, Alluvione, Allagamenti, formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua;
6. terremoto;
7. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
8. Terrorismo e Sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica determinati da Terrorismo e Sabotaggio;

B. i danni verificatisi a causa di:

1. guasti, rottura, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, Macchinari e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento e/o controllo, salvo che tali danni non siano riconducibili ad un evento in garanzia come previsto dalla presente sezione A di Polizza;
2. solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
3. fenomeno elettrico in genere, correnti, scariche e sovratensioni;

C. i danni causati da o conseguenti a:

1. furto, rapina, e i guasti cagionati dai ladri;
2. sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; ammanco, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
3. crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
4. reazioni termiche, che provochino danni alle merci, salvo che siano conseguenza di eventi non espressamente esclusi;
5. costruzione, demolizione, ristrutturazione, riparazione, montaggio o smontaggio di Beni assicurati non connessi a lavori di manutenzione, anche se imposti da disposizioni dell'Autorità o dalla legge;
6. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore (ad esempio, in forza di garanzie convenzionali e legali di assenza di vizi o difetti e buon funzionamento del bene);
7. direttamente o indirettamente causati da o conseguenti a deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, muffe, funghi o altri batteri o microorganismi, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione. Si precisa che la presente esclusione sarà operante, per quanto concerne corrosione, ruggine, contaminazione,

deperimento, umidità, brina, condensa, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che tali danni siano determinati da eventi non espressamente esclusi;

8. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure i Beni posti nell'ambito di metri 40 da esse;
9. dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
10. danni alle Merci causati da o conseguenti a: errori di progettazione, calcolo e lavorazione, errata miscelazione (salvo che tali danni non siano determinati da eventi non espressamente inclusi), impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore dei beni in produzione o lavorazione, vizi di prodotto;
11. trasporto e/o trasferimento dei beni all'interno o al di fuori del perimetro aziendale, urto, caduta, movimentazione e/o manipolazione delle cose assicurate, urto di veicoli, natanti e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà e/o al servizio dell'Assicurato;
12. perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di Beni, quali, a titolo esemplificativo, perdite di quote di mercato, perdita di fatturata, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
13. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione delle Merci;
14. dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche, salvo che tali danni non siano riconducibili ad un evento in garanzia come previsto dalla presente sezione A di Polizza;
15. colaggio di liquidi da impianti automatici di estinzione (colaggio sprinklers);
16. difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità limitata, al momento della stipulazione della Polizza;
17. interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore;
18. i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
19. i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate.

Con riferimento ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, lett. C che precede, l'esclusione è operante sempreché non generino altri eventi non specificatamente esclusi, nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti esclusa.

Dall'oggetto della presente assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti Beni:

- beni in leasing, qualora già coperti da altra Polizza;
- Apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica;

- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale ed inerenti all'attività); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, per la parte di valore singolo superiore ad € 5.000,00;
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza trasporti);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico salvo quelli oggetto di lavorazione, riparazione, deposito o vendita in quanto rientranti nella partita Merci o salvo pattuizione specifica;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica, telefonia, comunicazioni audio e video e relative strutture di sostegno, al di fuori del perimetro aziendale.

Sono altresì esclusi i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, salvo siano conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. A/3 PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente agli Enti Particolari, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei Beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 18 (diciotto) mesi dal Sinistro e fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.

2. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali nubifragio, uragano, tempesta, grandine, vento e cose da esso trasportate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.

La Compagnia non indennizzerà i danni a:

- a. gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne,
 - b. limitatamente al solo rischio grandine a lastre in cemento/amianto, manufatti in plastica, serramenti, vetrate e lucernai in genere;
 - c. fabbricati e tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
 - d. macchinari e merci posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.
 - e. Beni posti all'interno dei Fabbricati a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
3. Relativamente ai soli danni diretti causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in fibrocemento, fabbricati aperti da più lati, manufatti in plastica, pensiline e tettoie, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.

4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai Beni assicurati in conseguenza di occupazione non militare dell'ubicazione indicata in scheda di polizza, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi;
5. in relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la Compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre. L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.
6. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Compagnia non risarcirà i danni:
 - a. a fabbricati non conformi alle norme, nazionali o locali, vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione degli elementi portanti del tetto;
 - b. a fabbricati in corso di costruzione o in rifacimento e loro contenuto;
 - c. ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tende e simili, baracche in legno/plastica e quanto in essi contenuto;
 - d. a beni all'aperto se non collocati all'aperto per loro natura e destinazione.L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.
7. La garanzia assicurativa, relativamente ai valori, è prestata senza applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c., fino alla concorrenza dell'importo precisato in Scheda di Polizza, per Sinistro e per anno assicurativo.
8. Relativamente ai danni da acqua condotta e fluidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di impianti tecnici, di impianti di riscaldamento e condizionamento, di pertinenza del fabbricato assicurato in Polizza, la Compagnia indennizzerà tali danni fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla Sezione A.

La Compagnia non indennizzerà:

- a. i danni alle Merci la cui base sia posta a meno di 10 cm. dal suolo, salvo quelle che, per peso o natura, non possono essere poste su pallets o scaffali;
- b. da umidità, stillicidio, rigurgito o traboccamento di fognature;
- c. da gelo.

La Compagnia risarcirà altresì le spese relative alla ricerca e riparazione del guasto a condizione che sia assicurata in Polizza la Partita "Fabbricato", anche in assenza di danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fino alla concorrenza di quanto indicato nella tabella limiti relativa alla sezione A.

9. La Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dai Beni assicurati, quali la rottura per effetto del gelo di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati e/o dell'attività descritte in Polizza, purché l'attività svolta in tali Fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al Sinistro.

Non sono indennizzabili i danni:

- a. da spargimento d'acqua causato da condutture esterne al Fabbricato od interrate;**
- b. da ricerca e riparazione del danno e sostituzione o riparazione delle condutture danneggiate dal gelo;**
- c. alle merci la cui base sia posta ad una altezza inferiore a cm. 10, salvo quelle che, per peso o natura, non possono essere poste su pallets o scaffali;**

Art. A/4 ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA

Fermo restando quanto previsto all'Art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, se dalle stime effettuate sulla base di quanto disposto dall'Art. A/5 che segue, risulta che il valore dei Beni, singolarmente considerati alle rispettive partite, , eccedeva, al momento del Sinistro, il valore assicurato ai sensi della Polizza di oltre il 20%, la Compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro, per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. A/5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO

A. La determinazione del valore dei Beni al momento del Sinistro ("valore a nuovo") ai sensi della presente Sezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati – si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero Fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
- 2) Macchinari - si stima il costo di sostituzione dei Macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
- 3) Altri beni - si stima il costo di sostituzione di detti Beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora, a seguito di un Sinistro risultino danneggiati beni venduti in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni, nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun Sinistro fosse avvenuto. L'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

B. La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla compagnia ai sensi della presente sezione sarà effettuata come segue (fatto salvo quanto previsto dall'Art. A/4 Assicurazione Parziale – Tolleranza Ammessa):

- 1) se il valore assicurato è superiore od eguale al "valore a nuovo" del relativo Bene, come sopra determinato, l'Indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo"
- 2) se il valore assicurato è inferiore al "valore a nuovo" del relativo Bene, come sopra determinato, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi Beni nello stato in cui si trovano

al momento del Sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui alla lettera A. che precede) saranno rimborsati dalla compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente:

- (i) per il caso di Fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione; e
- (ii) per il caso di Macchinari ed altri Beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvi i casi di forza maggiore - non potrà comunque eccedere i 18 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia.

Art. A/6 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo sull'Indennizzo in una misura non superiore al 50% della somma minima che la Compagnia dovrebbe corrispondere in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l'Indennizzo complessivo stimato sia superiore ad € 100.000,00 (centomila/00). Detto anticipo (così come l'importo complessivo dovuto dalla Compagnia) non potrà comunque essere superiore ad € 2.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal Sinistro.

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, la Compagnia pagherà tale anticipo entro il novantesimo giorno successivo alla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno (trenta) 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. A/7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art 1916 del Codice civile nei confronti di:

- persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- società controllanti, controllate e collegate al Contraente, consorzi di cui il Contraente faccia parte;
- enti fieristici e/o organizzatori, per merce e/o beni giacenti c/o mostre e/o fiere, clienti e fornitori, purché il Contraente e/o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A/8 NUOVE ACQUISIZIONI

Eventuali nuovi insediamenti, operanti nel medesimo settore ed ubicati esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano, acquisiti dal Contraente nel periodo di validità della presente Polizza, verranno automaticamente assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata alla partita Fabbricati (e, in ogni caso, per un valore non superiore a € 1.000.000,00).

Il Contraente e/o assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia i dati relativi ai nuovi insediamenti, entro 30 giorni dalla relativa acquisizione.

Le parti concorderanno, in ragione dell'aggravamento del rischio, le variazioni al conteggio del premio, che il Contraente sarà tenuto a versare entro 30 giorni dall'emissione dal parte della Compagnia dell'appendice contrattuale a conferma dell'estensione.

Art. A/9 PRECISAZIONE SULLE MALATTIE TRASMISSIBILI

- 1) Ferme tutte le condizioni ed esclusioni di Polizza, la presente Polizza copre i danni materiali e diretti ai Beni assicurati avvenuti durante il periodo di Assicurazione. Conseguentemente, la Società non è obbligata in alcun caso a risarcire, rimborsare o coprire – a titolo di esempio – i danni, le perdite, le spese, gli oneri e i costi direttamente o indirettamente causati da o dovuti a Malattie Trasmissibili anche quando tali danni, perdite, spese, oneri e costi, siano conseguenti, o attribuibili, anche in via non esclusiva, a Malattie Trasmissibili; così come si intendono pertanto esclusi i danni, le perdite, le spese, gli oneri e i costi attribuibili a, o originati da, una minaccia reale o presunta delle stesse Malattie Trasmissibili.
- 2) Sono parimenti esclusi, qualora originati o conseguenti ad una Malattia Trasmissibile o alla sua minaccia reale o presunta, i costi per operazioni di bonifica, pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test.
- 3) Ai fini della presente clausola, per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa da un organismo all'altro per il tramite di qualsiasi sostanza o agente patogeno dove:
 - a. per sostanza o agente patogeno si intendono virus, batteri, parassiti o altri organismi o variazioni o mutazioni degli stessi, viventi o meno; e
 - b. il metodo di trasmissione, sia diretto che indiretto, include – tra gli altri – la trasmissione anche violenta e/o virulenta, per via aerea, tramite fluidi corporei, da/a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido, gas, o tra organismi viventi (inclusa trasmissione da animale a uomo c.d. zoonosi);
 - c. la malattia, sostanza o agente patogeno può causare danno o minaccia di danno per la salute (sia sotto forma di malattia che di infortunio) o causare danno o minaccia di danno a, deterioramento di, perdita di valore o commerciabilità di, perdita d'uso (anche solo temporanea) dei Beni assicurati.

Art. A/10 ESCLUSIONI PARTICOLARI

A/10 - a. CYBER RISK

- a) In aggiunta alle esclusioni già previste nella presente Polizza e nonostante eventuali previsioni contrarie ivi contenute, si conviene che l'Assicurazione non copre qualsiasi:
 - (1) Danno Cyber, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
 - (2) Perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causata da, a cui ha contribuito, risultante da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, salvo quanto disposto dal paragrafo c); indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad esso contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
- b) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o qualsiasi appendice della stessa, la presente Polizza copre la perdita fisica o il danno fisico alla proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza causata da qualsiasi incendio o esplosione conseguente direttamente da un Incidente Cyber, a meno che quest'ultimo sia causato da, a cui ha contribuito, risultante da, derivante da o in connessione con un Attacco Cyber, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Cyber.
- c) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della presente Polizza o di qualsiasi appendice ad essa, qualora i Supporti per l'Elaborazione dei Dati di proprietà o in uso dell'Assicurato subissero una perdita o un danno materiale coperto dalla Polizza, la presente

Polizza coprirà il costo della riparazione o per la sostituzione dello stesso Supporto di Elaborazione dei Dati oltre ai costi sostenuti per copiare i dati dal backup o dagli originali di una versione precedente. Questi costi non includeranno i costi di ricerca e di ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del Supporto di Elaborazione dei Dati vuoto. Tuttavia, questa Polizza esclude qualsiasi indennizzo relativo al valore di tali Dati, per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.

- d) Nel caso in cui qualsiasi parte di questa appendice risulti invalida o inefficace, la restante parte rimarrà pienamente in valida ed efficace.
- e) Questa esclusione prevale e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi appendice che abbia un impatto su Danno Cyber, Dati o Supporti di Elaborazione dei Dati, sostituisce tale formulazione.

Definizioni

Ai fini della presente clausola, si intendono:

- per **Danno Cyber**: qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico; inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
- Per **Attacco Cyber**: un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o simulazione di un atto del genere, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Per **Incidente Cyber**:
 - o qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
 - o qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Per **Sistema informatico**: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivi di archiviazione dei Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduti o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
- Per **Dati**: informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una qualsiasi forma per essere utilizzata, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
- Per **Supporti di Elaborazione dei Dati**: qualsiasi bene assicurato dalla presente Polizza sul quale si possano archiviare Dati, ma non include i Dati stessi.

A/10 - b. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN RIFERIMENTO AI TERRITORI DI RUSSIA E BIELORUSSIA

La presente Polizza esclude la fornitura di qualsiasi prestazione copertura o obbligazione (ri)assicurativa in relazione a qualsiasi sinistro, richiesta di risarcimento o indennità, e il (ri)assicuratore non sarà responsabile per qualsiasi evento, perdita, danno o obbligazione che sarebbe altrimenti considerata un sinistro valido ai sensi della presente Polizza, se tale sinistro, richiesta di risarcimento, indennità, evento, perdita, danno o obbligazione è connesso direttamente o indirettamente con:

- i. beni materiali o immateriali situati e/o utilizzati in un Territorio Escluso;
- ii. attività in un Territorio Escluso (con esclusione del mero transito in corridoi di navigazione internazionali autorizzati e senza sosta programmata in un Territorio Escluso);
- iii. il governo o altre autorità pubbliche di un Territorio Escluso, o persone fisiche o giuridiche con sede, residenti, domiciliate, situate o registrate in un Territorio Escluso;
- iv. attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o favoriscano il governo altre autorità pubbliche di un Territorio Escluso, o persone (fisiche o giuridiche) con sede, residenti, domiciliate, situate o registrate in un Territorio Escluso; o
- v. sentenze o decisioni di qualsiasi tribunale in un Territorio Escluso o qualsiasi altra autorità giudiziaria competente in tale giurisdizione.

Il concetto di persona giuridica anche comprende qualsiasi società capogruppo, così come qualsiasi partecipazione diretta o indiretta di proprietà, controllata dal governo di un Territorio Escluso o di persone fisiche o giuridiche con sede, domiciliate, situate o registrate in un Territorio Escluso.

Questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza e a fini umanitari, di sicurezza e/o protezione (a condizione che sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità ufficiali competenti).

Ai fini della presente clausola, per "Territorio Escluso" si intende (i) la Federazione Russa e/o (ii) la Repubblica di Bielorussia e/o (iii) territori Ucraini occupati dalla Federazione Russa, ivi incluse le loro rispettive acque territoriali, zona contigua e/o zona economica esclusiva (come sono definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 - versione consolidata).

SEZIONE A – Estensioni di Garanzia sempre operanti

(Le seguenti garanzie sono prestate nei limiti, scoperti e franchigie indicati in Scheda di Polizza)

Art. A/11 ACQUA PIOVANA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A/3 - Precisazioni / delimitazioni di garanzia punto 2.e, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali cagionati ai Beni assicurati da acqua piovana penetrata all'interno dei Fabbricati assicurati e/o contenenti i Beni assicurati medesimi, verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati, anche involontariamente, aperti;
- b) dei danni indiretti o da inattività di qualsiasi genere o specie;
- c) dei danni a cose ed enti posti all'aperto;
- d) dei danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura, non possono essere poste su pallets o scaffali;
- e) derivanti da carenze o mancata manutenzione.

Art. A/12 DISPERSIONE LIQUIDI

A parziale deroga dell'Art A/2 Esclusioni punto 14 della presente Sezione, la Compagnia risponde dei danni derivanti da dispersione di liquido contenuti in serbatoi e/o altri contenitori causata unicamente da guasto e/o rottura e/o cedimento, e relative condutture ed impianti.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 l;
- c) dei danni causati ad altri Beni dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. A/13 RIGURGITI E TRABOCCAMENTO DI FOGNA

La Società risponde dei danni materiali e diretti ai Beni assicurati conseguenti a rottura o rigurgito della rete fognaria.

Sono esclusi i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura, non possono essere poste su pallets o scaffali.

Art. A/14 ROTTURA LASTRE

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e

decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di invasione;
- b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle sub-atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
- c) derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- d) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- e) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

Art. A/15 DECENTRAMENTO MERCI E MACCHINARI

Si prende atto che parte dei Beni assicurati, si intendono garantiti anche presso ubicazioni diverse (inclusi stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili) entro il territorio della Comunità Europea, della Repubblica Italiana, Repubblica di san Marino, Stato del Vaticano, purché non all'aperto, conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato. L'Assicurato, in caso di Sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità dei Beni assicurati nelle varie località.

Art. A/16 MISCELAZIONE ACCIDENTALE DELLE MERCI

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.10, la Compagnia indennizza i danni materiali causati alle Merci assicurate conseguenti a loro miscelazione accidentale tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione.

Si intendono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica delle Merci danneggiate.

Ai soli fini della presente estensione, sono esclusi i danni causati da:

- a) esperimenti, prove, collaudi;
- b) interruzione dei processi di lavorazione o sospensione totale o parziale dell'attività, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, salvo che siano conseguenti ad un evento garantito in polizza;
- c) usura, corrosione, mancanza di manutenzione, vizio o difetto di materiale;
- d) persone non alle dipendenze del Contraente o dell'Assicurato.

Art. A/17 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.15 della presente Sezione, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali causati ai Beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua o altre sostanze a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;

Art. A/18 INONDAZIONE, ALLUVIONE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto A.5, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, subiti dai Beni assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, intendendosi per tali eventi la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, rottura e/o rigurgito di fognature e/o dei sistemi di scarico in genere;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione od alluvione sugli enti assicurati;
- c) a Beni mobili all'aperto (fatte salve le Merci),
- d) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o dal suolo, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallets o scaffali.

Art. A/19 ALLAGAMENTI

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto A.5, la Compagnia indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali causati ai Beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini,
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o per natura, non possono essere poste su pallets o scaffali.

Art. A/20 TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto A.6, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai Beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- d) **a seguito di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Art. A/21 TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto A.8, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali ai Beni assicurati derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

La Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo e-mail pec. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Art. A/22 MOVIMENTAZIONE INTERNA/URTO VEICOLI

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.11 si intendono compresi i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati avvenuti in occasione di movimentazione all'interno delle aree di pertinenza aziendale o anche aree esterne adiacenti e/o per trasferimento fra reparti, e/o causati da urto veicoli,

Art. A/23 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto B.3, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo

occasionati a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, inclusi i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto

Nel caso in cui venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo indicato in Scheda di Polizza.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- b) **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- c) **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Art. A/24 RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da Incendio od altro evento garantito dalla presente Sezione, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. A/4 Assicurazione parziale – tolleranza ammessa della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.

Nel caso in cui venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo indicato in Scheda di Polizza.

Art. A/25 RICORSO DEI TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi in conseguenza di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo da parte di tali soggetti di propri beni, nonché della propria attività industriale, commerciale, agricola o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale previsto per questa garanzia.

Nel caso in cui venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo indicato in Scheda di Polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- b) **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

Art. A/26 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto B.1, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche anche se provocati con colpa grave del Contraente/Assicurato o con dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere causati ai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, per effetto di un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Nel caso in cui venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo indicato in Scheda di Polizza.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- b) da Furto;**
- c) derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;**
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni; salvo che si tratti di incendio, esplosione, scoppio**
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dello stabilimento di installazione originaria;**
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni;**
- g) di natura estetica, salvo che non ne compromettano la funzionalità;**
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;**
- i) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce;**
- j) di smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;**

- k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) da terrorismo e sabotaggio;
- o) da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni;
- p) derivanti da indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware o software;

I Beni devono essere conservati con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche tecniche del costruttore.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei Beni (ivi compresi i costi sostenuti per la individuazione e identificazione dei difetti) il cui rimedio è previsto nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

In caso di sinistro indennizzabile che colpisca i sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, La Compagnia risponde, sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda di polizza, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostruzione degli archivi, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti dati danneggiati comprensive del valore dei supporti.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione erronea di dati o smagnetizzazione dei supporti.

Art. A/27 GUASTI ALLE MACCHINE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto B.1, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti di guasto o rottura del Macchinario, escluse le Apparecchiature Elettroniche, purché collaudato e pronto all'uso per cui è destinato.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Nel caso in cui venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo indicato in Scheda di Polizza.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;

- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;
- e) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
- f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei Beni assicurati e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Art. A/28 FUORIUSCITA DI MATERIALE FUSO

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.14 la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.

La Compagnia non risponde dei danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso.

SEZIONE A – Garanzie Aggiuntive

(Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in scheda di polizza e pagato il relativo premio)

Art. A/29 AUMENTO TEMPORANEO MERCI

Il capitale assicurato alla Partita merci si intende aumentato della somma ulteriore e per il periodo indicati in Scheda di Polizza.

Art. A/30 MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.13, la Compagnia risponde dei danni subiti dalle Merci in refrigerazione e/o temperatura controllata, conservate in:

- a) celle frigorifere
- b) banchi ed armadi frigoriferi
- c) magazzini frigoriferi
- d) ambienti a temperatura controllata

a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero e/o di altre sostanze idonee al mantenimento della temperatura;
3. variazioni o sbalzi di temperatura.

Conseguenti a:

- a) eventi previsti dalla Polizza;
- b) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza nonché nei sistemi di adduzione del liquido o fluido di lavoro e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono altresì comprese le merci a bordo di automezzi frigoriferi di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi sostano nell'impianto degli stabilimenti e sono allacciati alla rete elettrica per l'alimentazione degli impianti frigoriferi.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione del freddo o l'anormale mantenimento dell'atmosfera controllata ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

SEZIONE B - Danni Indiretti

(le seguenti garanzie disciplinate dall'Art. B/1 all'Art. B/4, compresi, sono operanti solo se riportate in scheda, pagato il relativo premio e prestate alle condizioni riportate in scheda)

Art. B/1 INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.12, la Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione A – Incendio e Tutti i Rischi, liquiderà un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni da interruzione di esercizio. In caso di Sinistro, l'Indennizzo sarà pertanto maggiorato della percentuale indicata in Scheda di Polizza calcolata sull'importo assicurato per danni diretti per ciascuna Partita presa separatamente relativamente a Fabbricati, Macchinari e Merci (a seconda del Bene colpito dal Sinistro).

Art. B/2 DIARIA GIORNALIERA

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.12, l'Assicurazione è prestata per le perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o intralcio all'attività dichiarata, causati da incendio o altro evento indennizzabile con la presente Polizza, che colpisca i Beni assicurati.

L'indennizzo pagabile sarà determinato sulla base della diaria stabilita nella Scheda di Copertura per ogni giorno di inattività totale dell'esercizio; per i giorni durante i quali l'inattività sarà solo parziale, tale diaria si intenderà ridotta in proporzione.

Il periodo di indennizzo è quello durante il quale l'attività risulti totalmente o parzialmente ridotta, con inizio al momento del Sinistro e per la durata massima specificata nella Scheda di Copertura; esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della Polizza, avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

La diaria è stabilita e accettata sulla dichiarazione dell'Assicurato che essa non oltrepassa 1/360 dell'importo globale annuo di utile netto come risultante dall'ultimo bilancio depositato e dei costi fissi insopprimibili, riferiti ai dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro. I costi fissi insopprimibili sono quelli che perdurano anche in caso di forzata inattività (per esempio: stipendi e salari, affitti, interessi passivi, ammortamenti vari, premi di assicurazione, imposte; il tutto per la loro quota integrale o parziale).

La Compagnia non indennizzerà i danni di inattività verificatisi a partire dal giorno del Sinistro e fino alle ore ventiquattro del terzo giorno successivo. Non sono inoltre considerati giorni di inattività quelli durante i quali l'attività dell'azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta.

Qualora, in caso di Sinistro, la diaria stabilita risultasse manifestamente superiore al limite suindicato, la Compagnia potrà chiedere che si proceda a nuova determinazione della diaria stessa; tale nuova stima sarà presa a base per la liquidazione del danno.

In questo caso si procederà quindi, secondo l'Art. 12 delle Condizioni Valide per tutte le Sezioni di Polizza, alla liquidazione dell'Indennizzo determinando il più presto possibile:

1. il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari o sufficienti a ripristinare la normale attività dell'esercizio, prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino;
2. per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;

3. per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno, seguito riduzione proporzionale in rapporto alla parziale attività.

Nel caso in cui l'inattività sia stata causata da un evento assicurato con la presente Polizza, ma non indennizzabile in quanto rientrante in una franchigia fissa, il conseguente danno indiretto verrà liquidato integralmente in base alle condizioni della presente Assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi nei giorni previsti dalla franchigia temporale stabilita in Polizza.

Art. B/3 MAGGIORI COSTI

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia – in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza - è obbligata a risarcire l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto nella Scheda di Polizza, degli eventuali Maggiori Costi che questi abbia ragionevolmente sostenuto a seguito di un Sinistro concernenti i Beni assicurati ed a causa dello stesso al fine di garantire la continuità dello svolgimento della propria attività.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La copertura è soggetta ai seguenti limiti e condizioni:

- a) **gli eventuali Maggiori Costi vengono risarciti limitatamente al periodo strettamente necessario per il ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Tale periodo inizia dal momento in cui si verifica il danno diretto e materiale ai Beni assicurati e non potrà comunque superare il limite previsto nella Scheda di Polizza, indipendentemente dalla scadenza della Polizza;**
- b) **il termine Maggiori Costi si riferisce ai maggiori costi - rispetto a quelli normali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o comunque risultanti dai dati contabili più aggiornati rispetto alla data del Sinistro - sostenuti per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività che sia stata pregiudicata a causa di un Sinistro concernente i Beni assicurati. Più precisamente, per Maggiori Costi si intendono i costi addizionali quali, a titolo indicativo ma non limitativo: canoni di locazione, trasporti, noli, spese per la reimportazione di prodotti, spese per l'attrezzatura temporanea di sedi o per uso di proprietà di terzi, spese addizionali per luce, riscaldamento, acqua e spese straordinarie per il personale, acquisti, riacquisti e/o approvvigionamenti sostenuti sia allo scopo di evitare la contrazione o tentare di evitare la contrazione dell'attività a seguito di un Sinistro sia allo scopo di garantire il normale svolgimento dell'attività. La somma indennizzabile ai sensi del presente articolo sarà pari alla differenza fra l'ammontare di tutte le spese sostenute ed opportunamente documentate dall'Assicurato a seguito del Sinistro, e l'ammontare delle spese che sarebbero state ugualmente sostenute dall'Assicurato durante lo stesso periodo se non si fosse verificato il Sinistro;**
- c) **in nessun caso la Compagnia sarà responsabile per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla contrazione dell'attività;**

- d) la Compagnia non sarà in ogni caso responsabile per i maggiori costi derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati e delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere e per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature, ricostruzione e/o riparazione di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa;

Art. B/4 PERDITA PIGIONI

A parziale deroga dell'Art. A/2 punto C.12, la Compagnia rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite temporale di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa, calcolata sulla base di valore di mercato.

Se il Sinistro per i danni materiali e diretti ai sensi della Sezione A – Incendio e Tutti i Rischi non venisse indennizzato poiché in franchigia, la garanzia di cui al presente articolo sarà comunque operante.

Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, secondo quanto previsto dall'Art. A/4 - Assicurazione parziale – tolleranza ammessa.

Definizioni specifiche per la sezione Furto

FURTO	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
RAPINA	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.
ESTORSIONE	il reato di cui all'art. 629 del Codice penale e più precisamente il caso in cui, all'interno dei locali dell'esercizio, l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone
SCASSO	Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti i Beni assicurati a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
SERRAMENTI	Strutture mobili esterne od interne, in legno, ferro, alluminio e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti
INFERRIATE	Manufatto in barre o tondi di ferro o altro metallo di pari o superiore resistenza, posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione o comunicazione.
INFISSI	Telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte e finestre.
LUCI	Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura per consentire il passaggio di luce od aria o consentire una visuale.

SEZIONE C – Furto

Art. C/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente Sezione, **subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti stabiliti nella Scheda di Polizza**, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai Beni, anche di terzi, derivanti da:

1. Furto a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei luoghi in cui si trovano i beni:

- a. mediante rottura, Scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, nonché uso di congegni elettronici, sistemi di decodifica di chiusure e/o serrature elettroniche e/o ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto.

Relativamente all'introduzione tramite congegni elettronici e sistemi di decodifica di chiusure la garanzia è operante solo nel caso in cui i dispositivi siano dotati di sistemi di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'accesso ai locali.

Si precisa inoltre che equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche sottratte fraudolentemente al detentore o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza (anche su altri) o simili e purché l'assicurato abbia provveduto a denunciare la sottrazione alle Autorità di chiavi entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e che la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 24 (ventiquattro) ore decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato ha effettuato la denuncia;

- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.
- 2. Rapina ed (per quanto ammesso dalla legge) Estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi.**

La garanzia assicurativa si intende estesa:

3. ai danni causati ai Beni assicurati nel commettere o tentare il Furto o la rapina o l'Estorsione;
4. ai danni materiali e diretti ai beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del Furto o della Rapina od Estorsione consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i Beni assicurati;
5. ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o di tentativo di Furto, alle parti di Fabbricati costituenti i locali che contengono i Beni assicurati, ai fissi od agli infissi o ai serramenti posti

a riparo e protezione degli accessi od aperture dei locali, nonché al Furto di fissi ed infissi stessi;

6. a valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività:
 - a. ovunque riposti, sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i Beni assicurati;
 - b. riposti in cassaforte o armadio corazzato.
7. Ai danni da Furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:
 - c. la persona che commette il Furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;
 - d. il Furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi;
8. quadri, tappeti ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore ad € 5.000;
9. a Furto e Rapina ed Estorsione di merci ed attrezzature dell'Assicurato presso terzi, in custodia, conto lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, a prescindere dai mezzi di chiusura utilizzati, e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla Partita Furto, senza applicazione di franchigia o scoperto.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Art. C/2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. **a Beni posti in locali situati in ubicazioni diverse da quelle assicurate, a Beni posti all'aperto, a impianti fissi per natura o destinazione a servizio del Fabbricato (salvo quanto previsto dall' Art. C/1);**
2. **verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
3. **verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
4. **agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, ovvero:**
 - a. **da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti;**
 - b. **da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere salvo quanto indicato alla lettera e) dell'art. C/1;**
 - c. **da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano;**
 - d. **da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice penale (n. 1, 1-bis, 2, 3) anche se non conviventi;**

5. causati ai Beni da incendio, esplosione o scoppi provocati dall'autore del Furto, della Rapina e dell'Estorsione, in quanto coperti da altra Sezione della presente polizza;
6. avvenuti in luoghi rimasti per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
7. derivanti da Furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
8. derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

Dall'oggetto della presente Assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- a) gioielli, pietre preziose, perle naturali e/o coltivate, metalli preziosi se non inerenti all'attività assicurata o non di uso industriale;
- b) aeromobili, veicoli e natanti di qualsiasi tipo;
- c) macchinari ed attrezzatura in leasing, per quanto eventualmente coperto da apposita polizza.

Si precisa che non rientrano fra i Beni assicurati le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se posti all'interno dei Fabbricati nelle ubicazioni indicate in Polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

Art. C/3 STRUMENTI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Relativamente ai danni da Furto all'interno dei locali delle ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prestata a condizione che:

- a) i Fabbricati contenenti i Beni assicurati sia costruito in muratura o materiali di pari robustezza, comunemente utilizzati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto si trovasse a meno di 4 metri dal suolo o altra superficie e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito senza lucernari o altre luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato, oppure con lucernari e/o aperture protette con sistemi di chiusura conformi a quanto più sotto definito;
- b) i locali contenenti i Beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato di sicurezza o siano costruite da robuste strutture in metallo o lega metallica, purché fisse ed ancorate al suolo.

L'Assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i Beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- a) sia protetta, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente utilizzati nell'edilizia;
- b) sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro o nella struttura dei serramenti (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o lega metallica diversa dal ferro).

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni che non consentano l'accesso senza l'effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di Sinistro, se l'introduzione nei locali avviene:

- **attraverso mezzi di protezione e chiusura di valenza inferiore non conformi a quanto sopra descritto e/o rimozione degli stessi senza la loro effrazione**
- **senza effrazione, ma attraverso le maglie di inferriate o saracinesche**
- **senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, ma in tal caso purché al momento del sinistro vi fosse presenza di persone all'interno dell'ubicazione assicurata**
- **se, in caso di "introduzione clandestina" l'asportazione della refurtiva avviene poi a locali chiusi senza effrazione dei mezzi di chiusura,**

la Compagnia indennizzerà l'Assicurato previa applicazione dello specifico scoperto indicato in Scheda di Polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Art. C/4 AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

Art. C/5 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, anche se per effetto di scoperti o franchigie, l'Assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di Indennizzo.

Alternativamente l'Assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli, con obbligo di restituzione da parte dell'Assicurato entro 15 giorni dall'avvenuta stima.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del Sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni in conseguenza del Sinistro.

Art. C/6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;
- b) l'assicurato dovrà restituire alla Compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;
- c) il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata.
- d) per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'Assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SEZIONE C – Estensioni di Garanzia sempre operanti

(Le seguenti garanzie sono prestate nei limiti, franchigie e scoperti indicati in Scheda di Polizza)

Art. C/7 ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI POSTI ALL'APERTO

A parziale deroga dell'Art. C/2 punto 1, le garanzie di Furto e Rapina ed Estorsione vengono estese anche quando i Beni assicurati si trovano all'aperto e/o sotto tettoie e/o tenso/tendostrutture e simili nell'ambito delle ubicazioni assicurate, anche qualora riposti in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'Assicurato e non) o in containers.

L'assicurazione è prestata a condizione che, relativamente ai danni da furto, l'area di esclusiva pertinenza dell'azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

Art. C/8 ESTENSIONE DELLA GARANZIA PRESSO MOSTRE E FIERE

A parziale deroga dell'Art. C/2 punto 1, sono compresi in garanzia i danni da Furto e Rapina ed Estorsione, limitatamente ai Macchinari, le Attrezzature e le Merci, avvenuti presso mostre o fiere alle quali l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate esclusivamente sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano o in Paesi dell'Unione Europea.

La presente garanzia opera prescindendo dalle caratteristiche del Fabbricato o dei mezzi di chiusura.

SEZIONE C – Garanzie Aggiuntive

(Le seguenti garanzie sono prestate nei limiti, franchigie e scoperti indicati in Scheda di Polizza)

Art. C/9 PORTAVALORI

Alle condizioni tutte della presente Polizza, si assicurano:

- denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:
 - a) il Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - b) il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - d) la Rapina;
 - e) l'Estorsione;

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi, incluso il trasporto e il temporaneo deposito presso l'abitazione del portavalori e/o in alberghi (in tale ultimo caso a condizione che i valori fossero stati consegnati all'albergo o riposti in cassaforte o cassetta di sicurezza)

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i suoi familiari, persone di fiducia appositamente incaricate, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti ed in genere tutti i prestatori di lavoro in favore dell'Assicurato.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

L'Assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:

- a. siano di età non inferiore ai 18 anni;**
- b. non siano altrimenti assicurati contro i rischi del Furto e della Rapina per il trasporto di valori.**

qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'Assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata.

Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato.

L'Assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto. Il valore dell'eventuale recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta dall'Assicurazione; la restante parte spetterà alla Compagnia, sino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.

Definizioni specifiche per la sezione Responsabilità Civile Generale

Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni da inquinamento dell'ambiente	I danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate.
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di Cose.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Fatturato	L'importo lordo fatturato dal Contraente e/o dall'Assicurato per tutte le merci, i servizi e/o prodotti venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione, e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa I.V.A.
Massimale per Sinistro	La massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a Cose di loro proprietà. Per l'Assicurazione RCP e Ritiro Prodotti (Recall) tale massima esposizione si intende per Sinistro, Sinistro in serie e in aggregato per Periodo Assicurativo/annualità assicurativa.
Messa in circolazione	Si intende uno dei seguenti eventi riguardanti un Prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - consegna all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova; - consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore; vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Prestatori di lavoro	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse: <ol style="list-style-type: none"> 1. le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza; 2. quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato; 3. quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato. Dal presente novero sono esclusi i subappaltatori e i loro dipendenti.
Prodotto difettoso	Il Prodotto che non garantisce la sicurezza che è legittimo attendersi, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

1. il modo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
2. l'uso al quale il Prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione a tale uso, si possono ragionevolmente prevedere;
3. il tempo in cui il Prodotto è stato messo in circolazione.

Prodotto/i

I beni e servizi specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, dopo che l'Assicurato ha

- messo in circolazione i beni;
- o
- completato i servizi.

Produttore

Il produttore della materia prima, il fabbricante del Prodotto finito o di una sua componente.

È considerato Produttore altresì chiunque:

- apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo sul Prodotto o sulla sua confezione;
- nell'esercizio di un'attività commerciale importi nella U.E. un Prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione;
- si presenti come importatore nella U.E. apponendo il proprio nome, marchio, segno distintivo sul Prodotto o sulla sua confezione.

Il fornitore che abbia distribuito il Prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, quando il produttore non sia individuabile.

Richiesta di risarcimento

Qualsiasi contestazione, pretesa o richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica, con la quale tale persona intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito.

Retribuzioni

Tutto ciò che i Prestatori di lavoro ricevono dal Contraente e/o dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e/o dell'Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente e/o dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.

Sinistro in serie

Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più Prodotti e in più periodi assicurativi.

Subappaltatore

Il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di parte o totalità dei lavori

Condizioni Generali relative alla Sezione di Responsabilità Civile

Art. 1 **VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA**

1. SEZIONE RCT/O – FORMA “LOSS OCCURENCE”

Come previsto dall'Art. 1917 del Codice civile, la presente Polizza copre i Sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda.

Una pluralità di Sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento del verificarsi del primo di tali Sinistri, qualora gli stessi siano derivanti da un'unica causa.

2. SEZIONE RCP) – FORMA “CLAIMS MADE”

La garanzia prestata nella sezione R.C.P. opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il periodo di assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi avvenuti non prima della Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

3. SEZIONE RITIRO PRODOTTI

La garanzia prestata nella sezione ritiro prodotti si intende prestata per tutte le operazioni di ritiro iniziate a seguito di un difetto scoperto durante il Periodo di Assicurazione.

Ciò premesso:

- la copertura non comprende le richieste di risarcimento note al contraente/assicurato al momento della decorrenza della Polizza;
- la copertura non comprende le richieste di risarcimento derivanti da fatti o circostanze noti al contraente al momento della decorrenza della Polizza;
- agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice civile il Contraente/Assicurato dichiara e la Compagnia ne prende atto di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara che tutte le richieste di risarcimento, gli eventi dannosi, i fatti e le circostanze da cui potrebbero derivare richieste di risarcimento di cui è a conoscenza all'atto della stipula della Polizza sono stati comunicati alla Compagnia; pertanto, il Contraente/Assicurato si impegna a non formulare alcuna richiesta nei confronti della Compagnia volta ad ottenere un Indennizzo a fronte di tali richieste di risarcimento o eventi dannosi, fatti e circostanze.

Si precisa che più Richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso difetto errore o omissione verranno considerati come un unico Sinistro e pertanto previa deduzione di un'unica franchigia e scoperto

Art. 2 **ESCLUSIONI GENERALI**

L'Assicurazione non copre i danni:

- A. derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

- B. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato (quale ad esempio, eventuali garanzie volontariamente prestate dall'Assicurato, impegni contrattualmente assunti a pagare penali per importi che si rivelino maggiori dei danni effettivamente arrecati) e non imposte dalla legge;
- C. da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- D. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- E. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo attivazione della garanzia RCP. Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;
- F. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- G. alle cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate;
- H. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- I. a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati nonché quelli cagionati a tali beni da lavori per sotto-murature o con uso di battipali e simili;
- J. derivanti da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato (salvo attivazione della garanzia Responsabilità Civile Prodotti);
- K. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- L. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- M. da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina;
- N. di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente a virus informatici;
- O. derivanti:

- da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua.
- P. fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco. Si intendono inoltre esclusi i danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo;
- Q. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- R. provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- S. derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.
- T. derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), quali:
- organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
 - tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico. Nell'eventualità che la definizione di ogm o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione;
- U. attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La Compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il Contraente/Assicurato in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La presente esclusione si applica a prescindere da quando il Sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta;
- V. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- W. derivanti dalla responsabilità per multe, ammende, penali, danni esemplari, punitivi e multipli, sanzioni;
- X. derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto, silice e piombo o a prodotti contenenti amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri e vernici), inclusa ogni responsabilità derivante dalla silicosi e dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa

o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro. Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

- Y. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
- Z. da detenzione o impiego di esplosivi;
- AA. derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (aids);
- BB. derivanti da qualsiasi attività in ambito minerario;
- CC. derivanti dall'utilizzo o somministrazione di emoderivati.
- DD. derivanti dall'utilizzo di diossina e/o dall'utilizzo di qualsiasi sostanza cancerogena i cui effetti non erano conosciuti all'atto dell'utilizzo;
- EE. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- FF. limitatamente alle garanzie RCT / RCO: derivanti da muffe tossiche in genere, funghi, batteri, microorganismi;
- GG. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- HH. provocati da diacetile (diacetyl);
- II. derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme e di impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore e platforms), nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, cablaggi sottomarini in genere (rigs);
- JJ. a mezzi marittimi, aerei e relative strutture e attrezzature portuali e aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico ad eccezione della proprietà e conduzione di uffici ed esercizi commerciali. Si intende altresì esclusa la proprietà e la conduzione di terminal marittimi, bettoline e simili.
- KK. derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

Art. 3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 4 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio, inerente al periodo indicato nella Scheda di Polizza, che deve intendersi minimo acquisito, è stabilito in misura fissa (*flat*) e viene concordato con la Compagnia sulla base dei parametri di riferimento indicati nella Scheda di Polizza e/o nel certificato.

Al fine di determinare il premio di rinnovo, il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia, non oltre 60 giorni prima della scadenza della Polizza, gli elementi variabili (parametri di riferimento) aggiornati del gruppo (società assicurate con la presente Polizza). In caso di mancata comunicazione si intendono confermati gli elementi variabili dell'ultima comunicazione.

SEZIONE D - Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)

Art. D/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione alle attività dichiarate in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente/Assicurato.

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti analoghi ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni, dall'INAIL e/o altre enti previdenziali e/o assistenziali

Art. D/2 NOVERO DEI TERZI

Agli effetti della presente Sezione, sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:

- il legale rappresentante, salvo nel caso di danni a cose o subisca il danno per responsabilità di un'azienda assicurata diversa da quella di cui è legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori del Contraente/Assicurato;
- i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura RCO di cui alla sezione E.

Art. D/3 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCT vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo.

Art. D/4 RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di Polizza, i danni derivanti:

- da operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti per cui sussista l'obbligo assicurativo ai sensi di legge;
- da proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- da servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- da proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;

- da esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'Assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre 60 giorni dopo la data di scadenza della Polizza. Per questo rischio il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico Sinistro. Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'Assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Si dà atto che delle mense possano usufruire occasionalmente anche soggetti non rientranti nel novero dei prestatori di lavoro;
- dalla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparecchiature e materiali adeguati, effettuate da personale medico dipendente dell'Assicurato o da medici esterni incaricati per le attività mediche pertinenti all'attività dell'Assicurato. Inoltre, l'Assicurazione copre la responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma solo nel caso in cui l'Assicurato abbia un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui tali responsabilità non siano già assicurate.
- da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, proprietà, montaggio e smontaggio degli stand, nonché prove e/o dimostrazioni anche presso terzi;
- da uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- da organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, corsi di formazione professionale, congressi e gite aziendali ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti per cui sussista l'obbligo assicurativo ai sensi di legge;
- da proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, velocipedi e ciclo-furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- dall'esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'organizzazione nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
- dall'uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti per cui sussista l'obbligo assicurativo ai sensi di legge;
- dall'espletamento del servizio antincendio interno o da intervento diretto dei prestatori di lavoro per tale scopo;
- dalla proprietà e/o conduzioni di colonie e asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata,

comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato. Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Sezione D – Condizioni Aggiuntive sempre operanti

(Le seguenti garanzie sono prestate nei limiti, scoperti e franchigie indicati in Scheda di Polizza)

Art. D/5 CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

5.1 COMMITTENZA AUTO ED ALTRI VEICOLI

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

LA GARANZIA È OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DI OGNI ALTRA COPERTURA O GARANZIA DI CUI BENEFICINO IL PROPRIETARIO E/O IL CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE ABBAIA CAGIONATO IL DANNO (IVI, IN PARTICOLARE, INCLUSA QUALUNQUE COPERTURA R.C.A. AI SENSI DELLA LEGGE N. 990, 24 DICEMBRE 1969).

5.2 AREE ADIBITE A PARCHEGGI

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla gestione di aree - di pertinenza dell'attività assicurata - adibite a parcheggio veicoli, sia di prestatori di lavoro dell'Assicurato che di terzi.

RESTANO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI CONSEGUENTI A FURTO, RAPINA E INCENDIO DEI VEICOLI

RELATIVAMENTE AI DANNI SUBITI DALLE COSE CONTENUTE NEI SUDDETTI VEICOLI, LA GARANZIA È PRESTATATA CON IL LIMITE DI RISARCIMENTO PARI A EURO 10.000,00 PER SINISTRO ED ANNO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500,00 PER CIASCUN VEICOLO E PREVIA APPLICAZIONE DI UNA FRANCHIGIA FISSA PARI A EURO 250,00 PER CIASCUN SINISTRO.

5.3 INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE

Qualora previsto dall'attività assicurata, con la presente l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell'Assicurato.

5.4 COMMITTENZA LAVORI STRAORDINARI E COMMITTENZA LAVORI

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, si conviene di estendere la garanzia di responsabilità civile terzi prestata con la presente Polizza all'Assicurato, nella sua qualità di Committente delle opere civili o di genio civile, per le quali sia applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

5.5 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – RESPONSABILITÀ DA COMMITTENZA

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti SEMPRECHÉ DAGLI STESSI UTILIZZATI NEL RISPETTO DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO O PRESTAZIONE DI LAVORO MENTRE ESEGUONO I LAVORI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È PRESTATO L'ASSICURAZIONE, PER CONTO DELL'ASSICURATO STESSO.

SI CONVIENE TUTTAVIA TRA LE PARTI CHE IL MANCATO RISPETTO, DA PARTE DELL'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE, DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO O PRESTAZIONE DI LAVORO, NON COSTITUIRÀ MOTIVO DI INVALIDITÀ O INEFFICACIA DELLA GARANZIA, QUALORA IL CONTRAENTE POSSA DIMOSTRARE DI AVERE OTTENUTO LE PRESCRITTE, IDONEE, CERTIFICAZIONI DALL'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE.

5.6 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

L'Assicurazione è estesa entro il massimale previsto per la copertura RCO, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da infortuni subiti da appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro in occasione di lavoro, SEMPRECHÉ DALL'EVENTO DERIVINO LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 583 DEL CODICE PENALE.

5.7 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni cagionati a terzi e derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di tali soggetti terzi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza.

5.8 DANNI DA FURTO

A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 2 - ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. –SEZ. R.C.G.,- LETTERAM, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone che abbiamo perpetrato o tentato il Furto avvalendosi - per compiere l'azione delittuosa – di:

- impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa;
- macchinari, macchine operatrici e/o attrezzature di proprietà dell'Assicurato o a lui in uso trovantisi nell'area di pertinenza dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e/o nell'area di esecuzione dei lavori presso terzi.

QUALORA I PREDETTI LAVORI SIANO APPALTATI A TERZI, LA GARANZIA VIENE PRESTATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO NELLA SUA QUALITÀ DI COMMITTENTE.

5.9 DANNI ALLE COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI

L'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

RESTANO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE IN COSTRUZIONE, CHE COSTITUISCONO STRUMENTO DI LAVORAZIONE, ALLE COSE CHE IN TUTTO O IN PARTE SONO OGGETTO DI LAVORAZIONE, NONCHÉ QUELLI RESI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

5.10 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

QUESTA ESTENSIONE VALE A CONDIZIONE CHE TALI MANSIONI SIANO SVOLTE DALL'ASSICURATO, DAGLI AMMINISTRATORI O DAI PRESTATORI DI LAVORO DELL'ASSICURATO STESSO Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ivi compreso il Regolamento UE 2016/796, e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi.

LA GARANZIA È VALIDA A CONDIZIONE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREDETTI SIA STRETTAMENTE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

5.11 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

RESTA COMUNQUE INTESO CHE:

- i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico Sinistro;

qualora sugli stessi beni oggetto di risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente/Assicurato, la presente copertura varrà per la parte eventualmente eccedente le somme assicurate con la predetta Polizza incendio.

5.12 DANNI DA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE

Preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- trattori;
- veicoli a motore;

non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

LE LESIONI PERSONALI A TERZI VERRANNO RISARCITE ENTRO IL MASSIMALE DI POLIZZA.

I DANNI A COSE DI TERZI VERRANNO RISARCITI NEI TERMINI PRECISATI NELLA TABELLA MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA NON È OPERANTE:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzitrasportati, salvo che si tratti di veicoli abilitati al trasporto di persone.

5.13 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto di terzi in fase di carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Limitatamente ai natanti di proprietà di terzi sono esclusi i danni derivanti dalle fasi di cui sopra e conseguenti al mancato uso dei natanti stessi.

5.14 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato (compresi quadri e dirigenti) per danni arrecati a terzi (escluso l'Assicurato) o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

DALLA PRESENTE condizione aggiuntiva deve ritenersi esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilità professionale ai sensi dell'art. 2229 c.c. e seguenti ascrivibile ai prestatori di lavoro dell'Assicurato.

5.15 DANNI A VEICOLI

L'Assicurazione comprende i danni a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori rientranti nelle attività assicurate con la presente Polizza.

SONO ESCLUSI I DANNI:

- da circolazione di veicoli ~~ambae~~, salvo quanto previsto al punto 5.13);
- da Furto;
- da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

LIMITATAMENTE AL DANNO PER MANCATO USO O A IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI TALI VEICOLI E AI DANNI CAGIONATI ALLE COSE TROVANTISI SUI MEZZI STESSI, LA GARANZIA È PRESTATATA CON IL LIMITE DI RISARCIMENTO PARI A EURO 10.000,00 PER SINISTRO ED ANNO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500,00 PER CIASCUN VEICOLO E PREVIA APPLICAZIONE DI UNA FRANCHIGIA FISSA PARI A EURO 250,00 PER CIASCUN SINISTRO.

5.16 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, aree verdi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private, piazzali, muri di cinta e recinzioni in genere, e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici e porte ad apertura elettronica.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a ~~guasti~~ o rotture accidentali di tubazioni impianti, serbatoi, vasche, condutture o simili;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante nonché la tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili.

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

LA GARANZIA NON COMPRENDE I DANNI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA UMIDITÀ, STILLCIDIO ED IN GENERE DA INSALUBRITÀ DEI LOCALI E QUELLI PROVOCATI DA FUNGHI, MUFFE, BATTERI O ALTRI MICROORGANISMI.

5.17 BENI IN LEASING

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

AI FINI DELLA PRESENTE GARANZIA IL CONTRAENTE/ASSICURATO NON È CONSIDERATO TERZO.

Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/assicurato nel limite del Massimale previsto per la GARANZIA R.C.O.

NEL CASO IN CUI RISULTI OPERANTE ALTRA ASSICURAZIONE, LA PRESENTE GARANZIA È PRESTATATA A SECONDO RISCHIO PER L'ECCEDENZA DEI MASSIMALI DELL'ALTRA ASSICURAZIONE.

5.18 DANNI A COSE DI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, CON ESCLUSIONE DI VEICOLI A MOTORE, IMBARCAZIONI, PREZIOSI E DENARO. RESTANO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI DA FURTO.

5.19 PRESTATORI DI LAVORO TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i Prestatori di lavoro in genere SEMPRECHÉ NON SI TRATTI DI INFORTUNI RIENTRANTI NELL'ASSICURAZIONE DI R.C.O. PREVISTA DALL'ART. E/1 – SEZIONE F.

5.20 MANCATO O INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, A CONDIZIONE CHE LA VIGILANZA E L'INTERVENTO SIANO COMPIUTI IN NECESSARIA CONNESSIONE COMPLEMENTARE CON I LAVORI STESSI E NON IN BASE AD UN CONTRATTO LIMITATO ALLA SPECIFICA FORNITURA DEGLI ANZIDETTI SERVIZI.

5.21 MACCHINARI E IMPIANTI AZIONATI DA PERSONE NON ABILITATE

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. R.C.G. – LETTERA A, e della condizione aggiuntiva 5.12, l'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, PURCHÉ IDONEA ALLA CONDUZIONE DEL MEZZO E ABBIA COMPIUTO IL 16° ANNO DI ETÀ. RIMANE IN OGNI CASO FERMA L'ESCLUSIONE DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE SU STRADE DI USO PUBBLICO O SU AREE AD ESSE EQUIPARATE, DI VEICOLI A MOTORE.

5.22 NUOVI INSEDIAMENTI, FUSIONI, INCORPORAZIONI, ACQUISTI

Nel caso in cui nel corso dell'Assicurazione venissero acquisite o costituite dal Contraente nuove aziende o società nel territorio della Repubblica Italiana, queste ultime si intendono assicurate dal

momento stesso in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà o atto di costituzione, **SEMPRECHÉ IL CONTRAENTE NE DIA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ ENTRO 90 GIORNI E SEMPRECHÉ L'ATTIVITÀ SVOLTA DA TALI NUOVE AZIENDE SIA AFFINE A QUELLA SVOLTA DALL'ASSICURATO.** LE PARTI CONCORDERANNO, IN RAGIONE DELL'AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, LE VARIAZIONI AL CONTEGGIO DEL PREMIO, CHE IL CONTRAENTE SARÀ TENUTO A VERSARE ENTRO 30 GIORNI. LA COMPAGNIA EMETTERÀ QUINDI APPENDICE CONTRATTUALE A CONFERMA DELL'ESTENSIONE.

5.23 SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi - i titolari e i dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione e riparazione e collaudo, **PURCHÉ NON PRENDANO COMUNQUE PARTE AGLI SPECIFICI LAVORI FORMANTI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO.** La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

5.24 AMMINISTRATORI TERZI

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. D/2 – Novero dei terzi– si conviene fra le parti che sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime, gli Amministratori dell'Assicurato, **CON ESCLUSIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI.**

Sezione D - Condizioni particolari

Art. D/6 CONDIZIONI PARTICOLARI

6.1 DANNI A CONDUTTURE TUBATURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

A PARZIALE DEROGA ALL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. R.C.G. - LETTERA I), l'Assicurazione comprende i danni accidentali involontariamente cagionati a tubature, condutture o a impianti sotterranei o subacquei di terzi.

6.2 DANNI DA VIBRAZIONE, CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A PARZIALE DEROGA ALL'ART. 02 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. R.C.G. – LETTERA I, l'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi dovuti a vibrazione, cedimento o franamento del terreno, A CONDIZIONE CHE TALI DANNI NON DERIVINO DA LAVORI CHE IMPLICHINO SOTTOMURATURE O ALTRE TECNICHE SOSTITUTIVE.

6.3 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

IN DEROGA ALL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. R.C.G. - LETTERA F, l'Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

SI INTENDONO ESCLUSI I DANNI:

- alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione se il danno si verifica in conseguenza dell'impiego delle medesime;
- da incendio;
- da furto e/o smarrimento;
- ;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

6.4 INQUINAMENTO IMPROVVISI ED ACCIDENTALE

IN DEROGA ALL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA K, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente conseguente a un fatto accidentale improvviso ed accidentale, connesso alle attività dichiarate in Polizza per le quali è prestata l'Assicurazione e svolte presso lo stabilimento e/o presso terzi

Per “STABILIMENTO” si intende il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (*od unità tecnica*) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ, ENTRO IL MASSIMO DEL 10% DEL SOTTOLIMITE DI RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO E PER ANNO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA, LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO PER NEUTRALIZZARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN SINISTRO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, CON L'OBLIGO DA PARTE DELL'ASSICURATO DI DARNE IMMEDIATO AVVISO ALLA SOCIETÀ.

QUESTA GARANZIA È PRESTATO CON L'APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO E/O FRANCHIGIA E MASSIMALE COME INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA UN SINISTRO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA DIA LUOGO ANCHE A DANNI RISARCIBILI AI SENSI DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA ART. 5.7 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività IL PREDETTO LIMITE DI INDENNIZZO È COMPRENSIVO ANCHE DI TALI DANNI.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall'Art. 2 – Esclusioni generali delle C.G.A. - SEZ. RCG, la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
- conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
- causati o derivanti da o in connessione con l'inquinamento, infiltrazione o contaminazione verificatisi negli Stati Uniti, loro territori e/o dipendenze;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

6.5 COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE

IN DEROGA ALL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA G, l'Assicurazione comprende i danni accidentali involontariamente cagionati alle cose di terzi

trainate, rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate e trasportate SEMPRECHÉ CONSEGUENTI A GUASTI E/O ROTTURE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO, ESCLUSI COMUNQUE QUELLI RELATIVI A ERRORI DI MANOVRA. L'ASSICURATO HA L'OBLIGO DI MANTENERE I MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN BUONA EFFICIENZA SIA PER QUANTO SI RIFERISCE ALLE PARTI MECCANICHE CHE STRUTTURALI.

QUESTA GARANZIA È PRESTATATA CON L'APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO E/O FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO COME INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA UN SINISTRO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA DIA LUOGO ANCHE A DANNI RISARCIBILI AI SENSI DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA ART. 5.7 - "DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ" IL PREDETTO LIMITE DI INDENNIZZO È COMPRENSIVO ANCHE DI TALI DANNI.

6.6 LAVORI DI SCAVO E REINTERRO

Qualora l'attività descritta in Polizza comprenda lavori di scavo, A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA E, l'Assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a *90 giorni* dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno, SEMPRECHÉ TALI DANNI SI VERIFICHINO NON OLTRE 90 GIORNI DOPO IL TERMINE DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE.

LE LESIONI PERSONALI A TERZI VERRANNO RISARCITE ENTRO IL MASSIMALE DI POLIZZA.

I DANNI A COSE DI TERZI VERRANNO RISARCITI NEI TERMINI PRECISATI NELLA TABELLA MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.

6.7 DANNI ALLE COSE DI TERZI SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

IN DEROGA ALL'ART. 2– ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA H, l'Assicurazione comprende i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle e/o nelle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate. SONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI:

- necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile in linea causale al normale svolgimento dei lavori;
- alle cose costituenti strumenti di lavoro, se il danno si verifica in conseguenza dell'impiego delle medesime;
- alle cose costituenti l'oggetto dei lavori affidati all'Assicurato, limitatamente alle parti oggetto diretto dei lavori, dal momento che le stesse siano state consegnate, in tutto o in parte, alla committente.

QUALORA UN SINISTRO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA DIA LUOGO ANCHE A DANNI RISARCIBILI AI SENSI DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA ART. 5.7 "DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI" IL LIMITE DI RISARCIMENTO DI CUI ALLA SCHEDA DI POLIZZA È COMPRENSIVO ANCHE DI TALI DANNI.

6.8 DANNI ALLE COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE

A PARZIALE DEROGA ALL'ART. D/5 PUNTO 5.9 - DANNI ALLE COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI - l'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse.

6.9 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA E, l'Assicurazione si intende estesa ai Danni involontariamente cagionati a terzi da errata, negligente, omissiva, difettosa esecuzione dei lavori eseguiti dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere e/oda terzi da lui incaricati- verificatisi dopo la consegna a terzi di tali lavori - per:

- a) riparazione o manutenzione rigenerazione e simili;
- b) installazione, montaggio, posa in opera, rimozione, di cose e/o prodotti fabbricati e/o lavorati e/o venduti e/o distribuiti dall'Assicurato e/o da terzi di prodotti per i quali l'Assicurato non rivesta la qualifica di produttore o distributore oppure rivesta tale qualifica, ma si avvalga di terzi per i lavori d'installazione.

La presente condizione particolare vale per:

- i lavori terminati non più di 24 mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione;
- i danni verificatisi in vigenza della Polizza entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori;
- denunciati entro un anno dalla data di cessazione della Polizza

LE LESIONI PERSONALI A TERZI VERRANNO RISARCITE ENTRO IL MASSIMALE DI POLIZZA.

I DANNI A COSE DI TERZI VERRANNO RISARCITI NEI TERMINI PRECISATI NELLA TABELLA MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.

FERME LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, LA PRESENTE CONDIZIONE PARTICOLARE NON COMPRENDE:

- i danni a cose o opere proprie che sono state oggetto dei lavori di E LIMITATAMENTE ALLA PARTE O PORZIONE OGGETTO DELLE SUDDETTE OPERAZIONI;
- DA VIZIO O DIFETTO ORIGINARIO DEI PRODOTTI, DA CHIUNQUE FABBRICATI, IN QUANTO RICADENTI NELLA GARANZIA RC PRODOTTI
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo, salvo ne derivino danni materiali e/o danni corporali;
- le spese di rifacimento dei lavori eseguiti o di parte degli stessi, le spese di riparazione,
- rimpiazzo dei beni installati, riparati o mantenuti e gli importi pari al loro controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di cose od opere a seguito di difetto dei lavori eseguiti.

6.10 QUALIFICA DI ASSICURATO

D'accordo tra le Parti si conviene di ricomprendere nel novero degli Assicurati le società indicate nella Scheda di Polizza, le quali beneficeranno di tutte le garanzie in essa richiamate, ESCLUSA LA GARANZIA RCO "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO" PER LE AZIENDE AVENTI SEDE LEGALE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

SI PRECISA CHE TALI SOCIETÀ E IL CONTRAENTE/ASSICURATO NON SARANNO SOGGETTI TERZI TRA LORO MENTRE SONO CONSIDERATI TERZI TRA LORO I PRESTATORI DI LAVORO DEL CONTRAENTE E DELLE SOCIETÀ COASSICURATE,.

SI PRECISA INOLTRE CHE IL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO IN POLIZZA RAPPRESENTA LA MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA ANCHE IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ ASSICURATI.

6.11 SMERCIATO PRODOTTI

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute o somministrate, ESCLUSI QUELLI DOVUTI A VIZIO ORIGINARIO DEL PRODOTTO. SONO PERÒ AMMESSE DA PARTE DELL'ASSICURATO OPERAZIONI DI DISIMBALLO, PULIZIA, PREPARAZIONE, ETICHETTATURA E/O ALTRE PER PORRE E/O MANTENERE IL PRODOTTO IN CONDIZIONI DI VENDITA.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro DUE ANNI dalla consegna e denunciati per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza e non oltre un anno dopo la cessazione della stessa

QUESTA GARANZIA È PRESTATATA CON L'APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO E/O FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO COME INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA UN SINISTRO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA DIA LUOGO ANCHE A DANNI RISARCIBILI AI SENSI DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA ART. D/5 PUNTO 5.7 - "DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ" IL PREDETTO LIMITE DI INDENNIZZO È COMPRENSIVO ANCHE DI TALI DANNI.

QUALORA UN SINISTRO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA DIA LUOGO ANCHE A DANNI RISARCIBILI AI SENSI DELLA GARANZIA RC PRODOTTI, TALI DANNI DA MANCATO USO, SOSPENSIONE DI SERVIZIO, INTERRUZIONI DI ESERCIZIO E SIMILI SONO GARANTITI NEI TERMINI E CON I LIMITI DELLA GARANZIA RC PRODOTTI.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA NON È VALIDA SE L'ASSICURATO DETIENE INTENZIONALMENTE MERCI NON IN CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ.

6.12 INTEGRATIVA AUTO

Premesso che l'Assicurato affida in uso a vario titolo a propri Prestatori di lavoro e propri collaboratori, consulenti e simili, veicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (*leasing*), la Compagnia, in forza della presente estensione, siobbliga:

- a) a tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso esercitate dall'assicuratore Auto i veicoli sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista;
- b) a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente per danni corporali dallo stesso subito a causa di vizi occulti di costruzioni o difetti di manutenzione del veicolo, dei quali l'Assicurato fosse eventualmente ritenuto responsabile ai sensi di legge.

LA GARANZIA NON È COMUNQUE OPERANTE:

- 1. nel caso di inesistenza della polizza RC Auto;

2. nel caso di mancato pagamento del premio di Assicurazione relativo alla Polizza RC Auto;
3. nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione RC Auto
4. per i danni che avvengano nei Paesi esteri per i quali non è stato rilasciato valido certificato internazionale di assicurazione (carta verde) dall'Assicuratore RC Auto;
5. per i danni da inquinamento comunque avvenuti.

LE ESCLUSIONI DI CUI AI PUNTI 1) E 2) NON SARANNO TUTTAVIA OPERANTI PER DANNI ECCEDENTI I MASSIMALI MINIMI DI LEGGE PREVISTI DALL'ART. 122 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (CARTA VERDE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.

6.13 FONTI RADIOATTIVE

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 2 – ESCLUSIONI GENERALI DELLE C.G.A. - SEZ. RCG - LETTERA L, l'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi, derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti e delle sostanze radioattive.

- a) L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
- b) Il Contraente e/o l'Assicurato si impegna, altresì, ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

Si precisa che non costituirà causa di decadenza / inefficacia della copertura il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti a) e b) soprastanti, se ciò deriva da involontaria inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO ACCORDA ALLA COMPAGNIA LA FACOLTÀ DI ISPEZIONE DEI FABBRICATI E DEI LUOGHI DOVE L'ASSICURATO CONDUCE LA PROPRIA ATTIVITÀ, SENZA CHE TALE FACOLTÀ DIMINUISCA GLI IMPEGNI E GLI OBBLIGHI ASSUNTI IN FORZA DELLA PRESENTE ESTENSIONE.

L'ASSICURAZIONE VALE PER I DANNI CAGIONATI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE E CHE SI MANIFESTINO E SIANO DENUNCIATI ALLA COMPAGNIA ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DELLA POLIZZA STESSA.

6.14 RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Nel caso in cui vengono considerati quali "Assicurati" più di una persona (*fisica o giuridica*) la presente Polizza si applicherà ad ognuna di esse come se a nome di ciascuna fosse stato emesso un contratto separato.

QUANTO PRECEDE NON COMPORTA IN OGNI CASO ALCUN INCREMENTO DELL'ESPOSIZIONE MASSIMA DELLA COMPAGNIA, LA QUALE NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE AI MASSIMALI STABILITI NELLA PRESENTE POLIZZA, CHE RIMANGONO I SOLI APPLICABILI (SENZA POSSIBILITÀ DI DUPLICAZIONI) ANCHE IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ D'UNO DEGLI ASSICURATI.

6.15 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO – RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E DEI SUBAPPALTATORI

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità degli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso.

SI CONVIENE TUTTAVIA TRA LE PARTI CHE IL MANCATO RISPETTO, DA PARTE DELL'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE, DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO O PRESTAZIONE DI LAVORO, NON COSTITUIRÀ MOTIVO DI INVALIDITÀ DELLA GARANZIA, QUALORA IL CONTRAENTE POSSA DIMOSTRARE DI AVERE OTTENUTO LE PRESCRITTE, IDONEE, CERTIFICAZIONI DALL'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE.

QUALORA GLI APPALTATORI/SUBAPPALTATORI RISULTASSERO GIÀ ASSICURATI IN PROPRIO LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA:

- a primo rischio per le garanzie previste dalla presente Assicurazione e non prestate dalle predette polizze e/o in caso di inoperatività totale o parziale delle stesse da qualunque causa determinata;
- a secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.

Sezione E – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

Art. E/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione;
2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

LA PRESENTE GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE L'ASSICURATO SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. TUTTAVIA LA GARANZIA OPERA ANCHE NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO NON SIA IN REGOLA CON I PREDETTI OBBLIGHI, OVE CIÒ DERIVI DA INCERTEZZA INTERPRETATIVA OGGETTIVAMENTE RISCONTRABILE CIRCA UNA NORMA DI LEGGE APPLICABILE.

L'Assicurazione si estende anche a coloro (*studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.*) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

I Prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi (e, dunque, le rispettive richieste di risarcimento verso l'Assicurato rientreranno nell'oggetto dell'Assicurazione) qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni **o da altri soggetti e/o altri istituti previdenziali e/o assistenziali per specifiche categorie.**

La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle **Malattie professionali** indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dall'INAIL stessa o soggetti simili e riconosciuti dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio.

LA GARANZIA NON VALE:

1. **PER QUEI PRESTATORI DI LAVORO PER I QUALI SI SIA MANIFESTATA RICADUTA DI MALATTIA PROFESSIONALE PRECEDENTEMENTE INDENNIZZATA O INDENNIZZABILE AI SENSI DI ALTRA PRECEDENTE POLIZZA;**
2. **PER LE MALATTIE PROFESSIONALI CONSEGUENTI:**
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi di legge.

- b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi di legge. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. PER LA SILICOSI, L'ASBESTOSI E ALTRE PATOLOGIE PROVOCATE DALL'AMIANTO O DALLA SILICE;
 4. PER I DANNI DERIVANTI DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA E PATOLOGIE CORRELATE (AIDS);
 5. PER I DANNI DERIVANTI DA ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE (TSE);
 6. PER I DANNI RISULTANTI DALLA GENERAZIONE DI CAMPI ELETTRICI O MAGNETICI O DI RADIAZIONI ELETTRROMAGNETICHE DA PARTE DI QUALSIASI APPARECCHIATURA O IMPIANTO (EMF);
 7. PER LE MALATTIE PROVOCATE DA MOLESTIE MORALI O PSICO-FISICHE NELL'AMBIENTE DI LAVORO (C.D. "MOBBING", "BOSSING", "STRAINING" E COMPORTAMENTI AFFINI);
 8. PER I PRESTATORI DI LAVORO PER I QUALI L'OBLIGO DI CORRISPONDERE IL PREMIO ASSICURATIVO ALL'INAIL RICADE SU SOGGETTI DIVERSI DALL'ASSICURATO.

Il massimale indicato in Polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

L'ASSICURAZIONE VALE PER LE MALATTIE MANIFESTATESI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ENTRO E NON OLTRE 24 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PURCHE' SIANO DENUNCIATE ENTRO 12 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermi, in quanto compatibili, gli **OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO DI CUI ALL'ART.11 DELLE C.G. DI POLIZZA**, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. E/2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCO vale per i Sinistri che si verificano nel mondo intero, compresi USA e Canada

Art. E/3 SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO

Premesso che relativamente ed esclusivamente alla presente estensione di garanzia la definizione di Assicurato si intende estesa alle figure del Legale Rappresentante, del Socio a Responsabilità Illimitata, dei soci lavoratori e dei soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, la Compagnia si obbliga a tenere a suo carico le spese sostenute dall'Assicurato per la difesa in procedimenti penali in relazione a:

1. violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e simili;
2. violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all'estero e in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all'Assicurato in relazione alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.
4. le prestazioni garantite con la presente estensione operano a tutela dei diritti delle succitate figure, nella loro qualità di:
 - Responsabile dei lavori;
 - Coordinatore per la progettazione;
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - Legali Rappresentanti;
 - Dirigenti;
 - Preposti;
 - Medico Competente;
 - Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
 - Prestatori di lavoro.

La presente garanzia opera per i Sinistri avvenuti nel corso del periodo di Assicurazione.

Purché preventivamente concordati e autorizzati dalla Compagnia, sono compresi i costi sostenuti per:

- difesa in appello e ogni altro grado di giudizio;
- incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell'Assicurato;
- ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell'Assicurato;
- spese processuali poste a carico dell'Assicurato.

L'indennizzo per i costi e le spese sopra elencati, è prestato nei limiti previsti dall'art. 1917, comma 3 c.c.

Sezione F – Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

Art. F/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei Prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'assicurato stesso per morte, lesioni personali, danni ad animali o a cose diverse dal Prodotto Difettoso.

Per le imprese che effettuano lavorazioni e/o trattamenti su prodotti di terzi, si conviene tra le Parti che il prodotto assicurato e il relativo controvalore è costituito da tali lavorazioni

L'Assicurazione comprende altresì i danni da:

- errata concezione e/o progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso pubblicità, training e/o formazione;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Art. F/2 NOVERO DEI TERZI

Agli effetti della presente Sezione, non sono considerati terzi **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori e i prestatori di lavoro ad eccezione del caso in cui abbiano subito il danno in qualità di consumatori.**

Art. F/3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore di Prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, **fatta salva l'applicabilità dell'Art. F/7, e per i danni ovunque verificatisi. Per i danni verificatisi in USA e Canada lo scoperto e/o franchigia sono quelli specificatamente indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. F/4 RISCHI INCLUSI

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di Polizza, le seguenti estensioni di copertura:

1. Inquinamento accidentale da prodotto

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 02 – esclusioni generali delle c.g.a. - sez. Rcg - lettera k), limitatamente ai danni da inquinamento accidentale l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di

rottura o guasto dei prodotti descritti in Polizza, **semprech  tale rottura o guasto non sia imputabile a difetti di manutenzione.**

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ, ENTRO IL MASSIMO DEL 10% DEL SOTTOLIMITE DI RISARCIMENTO PER OGNI SINISTRO E PER ANNO INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA, LE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO PER NEUTRALIZZARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI UN SINISTRO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, CON L'OBBLIGO DA PARTE DELL'ASSICURATO DI DARNE IMMEDIATO AVVISO ALLA SOCIETÀ.

La presente estensione non è operante per i danni causati o derivanti da o in connessione con l'inquinamento, infiltrazione o contaminazione verificatisi negli Stati Uniti, loro territori e/o dipendenze.

2. Danni da incendio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei Prodotti descritti in Polizza.

Le lesioni personali a terzi verranno risarcite entro il massimale di Polizza.

I danni a cose di terzi verranno risarciti nei limiti precisati nella tabella massimali.

3. Danni al prodotto finito

L'Assicurazione comprende i danni che i Prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, anche inscindibili provochino ad altro componente o al Prodotto finito di terzi.

4. Danni al contenuto

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei Prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.

5. Prodotti promozionali

La Compagnia riconosce all'Assicurato la qualifica di produttore anche per tutti gli oggetti promozionali di qualsiasi natura.

Le garanzie di cui al presente Art. F/4 si intendono prestate entro i limiti, scoperti, franchigie indicati in Scheda di polizza.

Art. F/5 BENI PARTICOLARI

Qualora i Prodotti descritti in polizza per i quali è prestata l'assicurazione rientrino nell'elenco sotto riportato, la garanzia opera nei modi e nei termini di seguito specificati:

1. Cemento, malte, calce, calcestruzzo, conglomerati cementizi, carpenteria in metallo, prefabbricati per costruzioni

Relativamente ai danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i Prodotti descritti in Polizza, la garanzia **vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del Prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.**

2. Apparecchiature antincendio e impianti di estinzione automatica

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da mancato o insufficiente impedimento/spegnimento dell'incendio anche se dovuto a difetto del Prodotto descritto in polizza.

3. Celle frigorifere, vetrine termiche, banchi refrigeranti

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo.

4. Estintori

L'Assicurazione comprende i danni da incendio qualora gli stessi siano conseguenti a rottura accidentale del Prodotto descritto in Polizza **purché non imputabile a difetto di manutenzione.**

5. Prodotti impermeabilizzanti

Limitatamente ai danneggiamenti a cose conseguenti a difetto del Prodotto impermeabilizzante, l'Assicurazione è operante **purché le richieste di risarcimento di terzi siano presentate all'Assicurato** nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque non oltre 2 anni della posa in opera.

6. Sementi

La garanzia non comprende i danni derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

7. Collanti, stucchi, pitture, vernici, colori, inchiostri, smalti, detergenti, pigmenti

Relativamente ai danni a cose, l'Assicurazione comprende esclusivamente i danneggiamenti fisici (bruciature, corrosioni e simili) direttamente causati dai prodotti assicurati alle cose trattate o sulle quali vengano applicati detti prodotti.

8. Impianti d'allarme, impianti ed apparecchi per la sicurezza stradale o ferroviaria

Salvo deroga specifica, l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni da mancata/errata rilevazione e/o segnalazione di allarme.

Sezione F - Condizioni particolari

Art. F/6 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE

Fermo quanto disposto dall'Art. 1 – Validità temporale delle C.G.A. - SEZ. RCG – punto 2, la garanzia si intende estesa ai danni imputabili al Contraente/Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore dei Prodotti descritti in Polizza, **purché i danni si siano verificati non oltre i 24 mesi dal termine dei lavori.**

Per le installazioni e le manutenzioni che richiedono un'esecuzione frazionata nel tempo con risultati parziali distintamente individuabili, si terrà conto del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa utilizzabile.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

Le lesioni personali a terzi verranno risarcite entro il massimale di Polizza.

I danni a cose di terzi verranno risarciti nei termini precisati nella tabella massimali, franchigie e scoperti.

Si conferma che la presente estensione è operante anche per le fattispecie di cui agli artt. F/4 punto 1. e Art. F/5 punto 4. della presente sezione.

La garanzia non opera per i danni verificatisi in USA e Canada, loro territori e/o dipendenze.

Art. F/7 ESTENSIONE TERRITORIALE USA E CANADA

A parziale deroga dell'Art. F/3 – estensione territoriale – l'Assicurazione viene estesa anche ai Prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli USA, Canada, nei loro territori e/o dipendenze.

Alle richieste di indennizzo soggette alla presente estensione, viene applicata lo scoperto /o franchigia indicato nella Scheda di Polizza.

Art. F/8 DANNI PATRIMONIALI “PURI”

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 – esclusioni generali delle C.G.A. - sez. RCG - lettera V, l'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi di legge per danni patrimoniali provocati a terzi che non siano conseguenti a lesioni personali o a danni a cose o animali e **consistenti nell'interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, compresi eventuali costi di ri-lavorazione di terzi.**

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle condizioni generali di Assicurazione.

Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute.

La presente estensione non opera per danni causati a terzi in USA e Canada.

Art. F/9 ESCLUSIONI PARTICOLARI

Oltre ai casi previsti dall'Art. 2– esclusioni generali delle C.G.A. - sez. RCG - l'Assicurazione non copre:

- A. i danni derivanti da difetti, eventi o circostanze conosciuti dall'Assicurato all'inizio del Periodo Assicurativo;
- B. i costi e le spese per il ritiro o il rimpiazzo del Prodotto o di sue parti dal mercato; le eventuali spese di smontaggio e rimontaggio o sostituzione del Prodotto, o di sue parti; le spese di riparazione e controvalore del Prodotto;
- C. spese da chiunque sostenute per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
- D. i danni:
 - i. derivanti dalla progettazione o costruzione, produzione o consegna di aeromobili o parti destinate ad essere utilizzate per la costruzione di aeromobili o ad essere incorporate in aeromobili;
 - ii. derivanti da attività (p.es. assemblaggio, servizi, ispezioni, revisione, riparazioni, trasporto) riguardanti aeromobili o parti di aeromobili; sia che riguardino i beni e i passeggeri trasportati, sia che siano comunque cagionati da aeromobili;
 - iii. comunque cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale in genere;
- E. danni ad opere eseguite o beni forniti dall'Assicurato (o da terzi in nome dell'Assicurato o per suo conto) e che derivino da tale esecuzione o fornitura;
- F. danni derivanti da non conformità dei beni forniti o dei servizi resi alle prescrizioni di legge (es. violazione di marchi e brevetti, copyright, diritti personali, delle norme sulla concorrenza e pubblicità);
- G. danni derivanti dalla deliberata e volontaria inosservanza di norme di legge o di istruzioni o disposizioni impartite da un'autorità;
- H. danni derivanti dal possesso di prodotti nocivi, quando la nocività è o avrebbe dovuto essere nota all'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione o qualora tali prodotti siano stati venduti dopo che l'Assicurato è venuto a conoscenza della loro nocività. La presente esclusione non si applica quando il prodotto nocivo viene consapevolmente utilizzato in considerazione degli effetti positivi che tale utilizzo può comunque avere. Restano in ogni caso esclusi i danni da amianto e biofenile polialogenato
- I. gli Assicurati e i loro stabilimenti, le controllate, domiciliati, residenti, registrati o con sede legale negli Stati Uniti, in Canada e nei loro territori e possedimenti.

Sezione G – Ritiro prodotti

Art. G/1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga della lett. b dell'art. F/9 – esclusioni particolari –della sezione F – RC Prodotti - la Compagnia si obbliga, nei limiti che seguono, a rimborsare all'Assicurato le somme da esso (e/o da altri per suo conto) sostenute e/o a tenerlo indenne di quelle sostenute da terzi, compresi i clienti, per il ritiro e/o richiamo ("Ritiro") dei Prodotti descritti in Polizza e/o parte di essi, (e/o dei prodotti di terzi di cui i Prodotti costituiscano una componente intermedia e/o accessoria), dopo che i prodotti stessi siano stati consegnati per la distribuzione e/o l'utilizzo.

La garanzia esplica la sua efficacia qualora, in conseguenza di un difetto e/o alterazione rilevato o ragionevolmente presumibile del Prodotto, si renda necessario il ritiro:

- **a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di autorità pubbliche originati dal fatto che i Prodotti costituiscano e/o ragionevolmente possano costituire un pericolo per la salute e l'integrità fisica dei consumatori in genere e/o utilizzatori finali, e/o per le cose di terzi;**
- **a seguito di danni materiali e/o corporali a terzi, risarcibili ai sensi di Polizza;**
- **in conseguenza del fatto che il difetto potrebbe ragionevolmente arrecare danni materiali e/o corporali a terzi, risarcibili ai sensi di Polizza.**

Art. G/2 SPESE RIMBORSABILI

La Compagnia, sulla base della necessaria documentazione comprovante le spese sostenute, è tenuta a rimborsare unicamente:

- **le spese di annuncio e comunicazione tramite qualsiasi mezzo idoneo, volte a rintracciare e/o selezionare i Prodotti oggetto del ritiro;**
- **le spese per l'analisi del Prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;**
- **le spese di imballaggio e/o trasporto necessarie per il ritiro dei Prodotti e/o per la consegna di parti di ricambio e/o dei Prodotti riparati e/o dei Prodotti sostitutivi;**
- **le spese per la riparazione, modifica, rettifica o ripristino dei Prodotti (compresi smontaggio e/o rimontaggio) che si trovino presso i consumatori o utilizzatori finali, necessarie per eliminare le cause che costituiscono pericolo di danno, ove ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto al ritiro;**
- **i costi per l'affitto di spazi aggiuntivi per lo stoccaggio temporaneo dei Prodotti, nel limite del 20% del massimale convenuto per la presente estensione di garanzia;**
- **le spese relative a prestazioni di lavoro da parte del personale preposto, alle dipendenze dell'Assicurato e/o di terzi, alle operazioni assicurate, incluse (nel limite del 10% del massimale convenuto per la presente estensione di garanzia) le spese di trasferta e/o missione;**
- **le spese necessarie per la distruzione dei Prodotti, purché questa sia stata ordinata dall'autorità competente o sia ragionevolmente opportuna per motivi di sicurezza.**

Art. G/3 ESCLUSIONI PARTICOLARI

L'assicurazione non copre:

- a. l'intenzionale mancato rispetto da parte del contraente delle norme di sicurezza nella progettazione del Prodotto o parti di esso;
- b. il controvalore dei Prodotti oggetto del ritiro;
- c. i costi per riguadagnare quote di mercato;
- d. la perdita di profitto;
- e. le multe e ammende;
- f. le spese per il ritiro di Prodotti dal Contraente/Assicurato immessi sul mercato intenzionalmente senza la necessaria autorizzazione di legge.

Art. G/4 PERIODO DELLA GARANZIA

L'Assicurazione si intende prestata per tutte le operazioni di ritiro iniziate durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. G/5 LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di danno indennizzabile ai sensi della presente estensione, la Compagnia risponde fino a concorrenza dell'importo massimo (per Sinistro e per anno assicurativo) indicato nella Scheda di Polizza. Per Sinistro si intende la singola operazione di ritiro riferita allo stesso tipo di Prodotto e conseguente ad un'unica causa indipendentemente dall'area geografica interessata al ritiro.

Art. G/6 FRANCHIGIA

L'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, dello scoperto e/o franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. G/7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE NON È OPERANTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RITIRO DI PRODOTTI IN USA, CANADA E NEI LORO TERRITORI E/O DIPENDENZE.

Definizioni specifiche per la sezione D&O

Acquisizione e Fusione	<p>qualsiasi vendita della maggioranza delle azioni o quote della Società o la fusione di questa con, o l'acquisizione da parte di un'altra società per effetto della quale la Società subisca, rispetto alla data di stipulazione della presente Polizza, la modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del controllo della nomina del Consiglio di Amministrazione; oppure b) del controllo di più della metà dei diritti di voto in assemblea; oppure c) del controllo di più della metà del capitale sociale.
Agente Inquinante	<p>qualsiasi agente irritante o contaminante, sia esso solido, liquido, gassoso o termico, compresi il fumo, il vapore, la fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici o scarichi. Scarichi include i materiali da riciclare, ricondizionare o restituire. Il batterio della legionella non è considerato un inquinante ai fini della presente Polizza.</p>
Amministratore, Sindaco e Dirigente	<p>limitatamente alla Società, qualsiasi persona fisica nominata negli organi amministrativi e di controllo e nell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i dirigenti, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il responsabile dell'internal audit, il responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, i dipendenti con funzioni direttive, i liquidatori in caso di liquidazione volontaria.</p> <p>L'espressione include gli amministratori di fatto ma NON COMPRENDE LE PERSONE NOMINATE NELLE SUDDETTE POSIZIONI DA UN CURATORE, COMMISSARIO, AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DELLA SOCIETÀ.</p> <p>Rientrano nella definizione di Amministratore, Sindaco e Dirigente i soggetti che, limitatamente alla Società, ricoprono analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione.</p>
Amministratore Esecutivo non	qualsiasi persona fisica che è nominata e che agisca quale amministratore non esecutivo della Società.
Assicurato	Assicurato significa la Persona Assicurata e la Società limitatamente alla garanzia H/3 - Rimborso alla Società.
Atto Illecito	<p>Atto Illecito significa qualsiasi azione od omissione illecita NON INTENZIONALE commessa da una Persona Assicurata che abbia agito esclusivamente in tale qualità, compresa ogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • falsa dichiarazione; • falsa rappresentazione; • violazione di obblighi fiduciari; • violazione di doveri; • violazione dei limiti di poteri conferiti; • diffamazione; • violazione di leggi e regolamenti. <p>Atto Illecito include anche le Questioni Lavoristiche e qualsiasi contestazione avanzata nei confronti di una Persona Assicurata in ragione della sua posizione.</p>

Contratto “Claims Made”

Il contratto di assicurazione in forza del quale la Compagnia si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il Periodo di Assicurazione, o anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della Data di Retroattività eventualmente indicata nella Scheda.

Data di retroattività

La data indicata come tale nella Scheda di Polizza.

Richiesta di Risarcimento

- a) qualsiasi procedimento legale, amministrativo, regolamentare, civile o penale nei confronti di una Persona Assicurata in cui venga sostenuto che questa ha commesso un Atto Illecito;
- b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta da una Persona Assicurata o dalla Società o da una Società Esterna in cui venga sostenuto che una Persona Assicurata ha commesso un Atto Illecito;
- c) qualsiasi atto trasmesso ad una Persona Assicurata contenente la richiesta di presentarsi ad un interrogatorio, di fornire documentazione o di collaborare in altro modo ad una indagine penale, amministrativa o regolamentare, PURCHÉ TALE INDAGINE RIGUARDI DIRETTAMENTE LA CONDOTTA DELLA PERSONA ASSICURATA CHE ABBIA AGITO IN TALE QUALITÀ O L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ O DELLA SOCIETÀ ESTERNA.

Richiesta di Risarcimento Inerente a Rapporti di Lavoro

- 1) discriminazione nelle condizioni di lavoro in base a razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, disabilità, gravidanza, orientamento o preferenze sessuali, o qualsiasi altro stato protetto dalla legge;
- 2) molestie sessuali, inclusi approcci sessuali non voluti, richiesta di favori sessuali e qualsiasi contatto verbale, visivo o fisico non desiderato di natura sessuale che:
 - a. venga a costituire implicitamente o esplicitamente condizione del rapporto di lavoro
 - b. crei un ambiente lavorativo ostile o offensivo
 - c. ove respinto o contrastato da una persona, diviene base per decisioni riguardanti il rapporto di lavoro di questa persona
- 3) qualsiasi affermazione diffamatoria in relazione a capacità lavorative, rendimento, qualifiche professionali, reputazione professionale, precedenti disciplinari, risoluzione del rapporto di lavoro
- 4) licenziamento o rifiuto di assumere illegittimi;
- 5) modifica in negativo delle condizioni di lavoro (demansionamento) di una persona, quale ritorsione per l'esercizio da parte di questa di suoi diritti in base alla legge o per aver sostenuto i diritti altrui.

Inquinamento

1. qualsiasi scarico, perdita, migrazione, dispersione, rilascio o fuga di un Agente Inquinante;
2. qualsiasi costo, spesa, pretesa o azione derivante da qualsiasi controversia che tragga origine da qualsiasi scarico, perdita, migrazione, dispersione, rilascio o fuga di Agente Inquinante che l'Assicurato verifica, monitora, rimuove, contiene, tratta, detossifica, neutralizza o gestisce in qualsiasi modo o di cui determina gli effetti.

Maggior Termine di Notifica	Il periodo così denominato nella Scheda di Polizza, che decorre dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Offerta di Strumenti Finanziari	L'offerta pubblica di titoli partecipativi della Società o, negli Stati Uniti d'America, anche l'offerta privata di titoli partecipativi.
Persona Assicurata	<ol style="list-style-type: none"> qualsiasi persona fisica che è, era o diviene durante il Periodo di Assicurazione un Amministratore, Sindaco o Dirigente, compresi gli Amministratori non Esecutivi; gli eredi degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti, ma esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti o comportamenti posti in essere da quell'Amministratore, Sindaco e Dirigente in tale qualità; il coniuge o convivente di qualsiasi Amministratore, Sindaco e Dirigente PURCHÉ LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO CONSISTA NELLA ESECUZIONE NEI SUOI CONFRONTI DI UNA SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE, SINDACO E DIRIGENTE PER UN ATTO ILLECITO O CONDOTTA POSTA IN ESSERE IN TALE QUALITÀ; qualsiasi dipendente della Società, CHE NON SIA nominato curatore, commissario, amministratore, liquidatore della Società: <ol style="list-style-type: none"> che agisca in un ruolo direttivo o di supervisione; in relazione ad una Richiesta di Risarcimento Inerente a Rapporti di Lavoro; convenuto in solido con un Amministratore Sindaco e Dirigente della Società. qualsiasi persona che agisca come shadow director della Società in base alla normativa vigente in qualsiasi ordinamento.
Procedimento di Estradizione	La richiesta di estradizione di una Persona Assicurata, una misura restrittiva della libertà personale di una Persona Assicurata o altro analogo procedimento avviato in base alla normativa applicabile.
Società Esterna	Qualsiasi persona giuridica o ente senza scopo di lucro in cui l'Amministratore Sindaco e Dirigente o un dipendente era o è nominato Amministratore Sindaco o Dirigente, per ordine o su designazione della Società, A CONDIZIONE CHE TALE SOCIETÀ ESTERNA NON SIA UNA SOCIETÀ con sede legale negli U.S.A., NON ABBIA TITOLI QUOTATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO OVUNQUE NEL MONDO, NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA (salvo quanto previsto in apposita appendice, se esistente).
Società Controllata	<ol style="list-style-type: none"> qualsiasi società rispetto alla quale la Società, direttamente o indirettamente: <ol style="list-style-type: none"> abbia il controllo della nomina dell'organo amministrativo; o abbia il controllo di più della metà dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti; o abbia il controllo di più della metà del capitale sociale (indipendentemente dalle categorie di azioni esistenti); qualsiasi società come sopra definita (PURCHÉ LE SUE AZIONI NON SIANO OFFERTE AL PUBBLICO OVUNQUE NEL MONDO, NON ABBIA SEDE LEGALE NEGLI STATI UNITI

D'AMERICA, NON SIA UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA) che venga acquistata o costituita dopo la data di decorrenza della presente Polizza ed il cui attivo totale non superi il 30% del totale attivo consolidato del gruppo.

3. qualsiasi altra società per cui la Compagnia abbia acconsentito per iscritto all'inclusione come società controllata in base alla presente Polizza.

Società	La società Contraente indicata nella Scheda e comprende tutte le Società Controllate.
Spese di Difesa	Tutti i costi per onorari, diritti e spese di legali e consulenti tecnici sostenuti o anticipati in misura ragionevole per la difesa rispetto a qualsiasi Richiesta di Risarcimento (CHE NON COSTITUISCANO COMPENSI, STIPENDI, RIMBORSI SPESE O ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE) comprese le spese sostenute per la mediazione.
Spese per Presenza a Indagini ed Esami	<p>Qualsiasi onorario sostenuto da una Persona Assicurata con il preventivo consenso scritto dalla Compagnia per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine.</p> <p>Per Indagine si intende ogni indagine penale o amministrativa o regolamentare o ogni altra procedura simile per la quale una Persona Assicurata ragionevolmente richieda assistenza o rappresentanza legale sempre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la Società garantisca che i fatti sottostanti ciascuna Indagine, costituiscano circostanze dalle quali ragionevole ritenere che possa derivare una Richiesta di Risarcimento; b) la Società rifiuti di pagare le Spese di Difesa a causa di un attuale o potenziale conflitto di interessi; c) la Società sia impossibilitata a pagare le Spese di Difesa a causa della propria insolvenza. <p>Una Indagine si considererà iniziata quando una Persona Assicurata richiederà per la prima volta una consulenza legale e/o di essere rappresentata da un legale per una Indagine penale o regolamentare o amministrativa o ogni altra procedura simile.</p>

Condizioni Generali specifiche per la Sezione D&O

(La seguente sezione integra le Condizioni Generali di Polizza)

Art. 1 LIMITE DI INDENNIZZO

1. L'importo indicato nella Scheda di Polizza come limite di indennizzo rappresenta, salvo quanto previsto all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, l'importo massimo che la **Compagnia** può essere tenuta a versare in base alla presente Polizza in relazione a ciascuna **Richiesta di Risarcimento** ed in aggregato, indipendentemente da quale sia il numero di:
 - a. **Richieste di Risarcimento** pervenute durante il Periodo di Assicurazione; o
 - b. **Assicurati** aventi diritto all'indennizzo; o
 - c. **Atti illeciti**; o
 - d. coperture fornite dalla presente Sezione D&O e a cui si riferiscono le **Richieste di risarcimento**.
2. Il limite di indennizzo non sarà aumentato per effetto della concessione di un **Maggior Termine di Notifica**. Qualsiasi sotto-limite di indennizzo previsto dalla Scheda di Polizza, salvo il limite addizionale per **Amministratori non Esecutivi** di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, costituirà una parte del limite di indennizzo e non andrà ad aggiungersi allo stesso.

Art. 2 DOMANDE CORRELATE

Tutti gli **Atti Illeciti** che derivano da un'unica causa saranno considerati come un singolo **Atto Illecito**.

Qualora un singolo **Atto Illecito** dia origine a più di una **Richiesta di Risarcimento**, tutte tali **Richieste di Risarcimento** costituiranno un'unica **Richiesta di Risarcimento**, alla quale si applicherà una sola franchigia.

Art. 3 ALTRE ASSICURAZIONI

Se è stata stipulata altra polizza assicurativa per i medesimi rischi assicurati dalla presente Polizza ed essa non prevede espressamente di operare a secondo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto ad essa, con esclusione della coassicurazione.

Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto dall'assicuratore o da altra società facente parte del gruppo Compagnia:

- I. i massimali previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno;
- II. la massima somma indennizzabile all'assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da queste previsto, fermo restando che in nessun caso il

massimale di cui alla Polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della presente disposizione.

Art. 4 **FRANCHIGIA**

Nel caso di **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti della **Società** in base agli Art. H/3 e Art. H/4, la **Compagnia** verserà alla **Società** solo la parte eccedente l'importo della franchigia indicata nella Scheda di Polizza. La franchigia si applica ad ogni e ciascuna **Richiesta di Risarcimento**.

Nel caso di **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti di una **Persona Assicurata** in base agli Art. H/1, Art. H/2 o Art. H/4, che la **Società** avrebbe dovuto indennizzare a qualsiasi titolo, ma che non ha indennizzato, la **Società** dovrà versare alla **Compagnia** l'importo della franchigia applicata sull'indennizzo versato alla **Persona Assicurata**. Tale disposizione non si applica ove la **Società** non abbia potuto rimborsare la **Persona Assicurata** a causa della sua sopravvenuta insolvenza.

Art. 5 **STATI SOGGETTIVI RILEVANTI (SEVERABILITY)**

Nessuna dichiarazione fatta od omessa da parte di una **Persona Assicurata** (o suo rappresentante) né alcuna conoscenza o informazione in possesso di una **Persona Assicurata** o della **Società** potrà essere imputata ad un'altra **Persona Assicurata** per stabilire se questa abbia violato l'obbligo di buona fede e l'obbligo di fornire le informazioni relative alle circostanze del rischio prima o durante la Polizza.

Qualsiasi dichiarazione fatta o informazione o conoscenza in possesso di una **Persona Assicurata** imputabile per legge alla **Società**, sarà attribuita alla **Società** all'unico scopo di determinare l'applicabilità della copertura di cui all'Art. H/3 in relazione alle **Richieste di Risarcimento** ricevute da tale **Persona Assicurata**, ma non potrà essere imputata alla **Società** in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti di altre **Persone Assicurate**.

Art. 6 **TERRITORIO ED AZIONI LEGALI**

La presente Sezione si applica alle **Domande** avanzate sulla base di atti compiuti nel Mondo intero, con esclusione degli USA, del Canada e dei paesi OFAC.

Art. 7 **ORDINE DEI PAGAMENTI**

La **Compagnia** dovrà:

- A. effettuare per primi i pagamenti di cui agli Artt. Art. H/1, Art. H/2 e Art. H/4;
- B. quindi effettuare i pagamenti di cui agli Artt. Art. H/3 e Art. H/4 anticipati dalla **Società** per conto di qualsiasi **Persona Assicurata**;
- C. ove sia concessa una copertura assicurativa alla **Società** in base ad un'appendice alla presente Polizza, versare quanto dovuto alla **Società** in base a tale appendice.

L'insolvenza della **Società** non esonera la **Compagnia** da alcuna delle sue obbligazioni in base alla presente Sezione H, neppure con riferimento all'ordine dei pagamenti qui previsto.

Art. 8 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La **Compagnia** provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo della **Persona Assicurata**. .

Sezione H – Responsabilità di Amministratori, Sindaci, Dirigenti (D&O)

Sezione H/A – Copertura per Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Art. H/1 RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI

La Compagnia accetta - **ai termini, alle condizioni, entro i limiti e con le esclusioni** di cui alla presente **Sezione H** - di pagare per conto della Persona Assicurata quanto sia da questa dovuto a titolo di:

1. risarcimento dei danni e spese legali che sia condannata a pagare in forza di sentenza o altra decisione giudiziale; o
2. danni multipli, esemplari, aggravati o punitivi (se dovuti in aggiunta al risarcimento dei danni in base a sentenza, nei paesi in cui questo sia consentito); o
3. transazione che prevenga o ponga fine ad azioni legali, purché conclusa con il preventivo consenso scritto della Compagnia (che tuttavia non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato);

esclusivamente in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento pervenuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, salvo che (e nella misura in cui) la Società abbia tenuto indenne la Persona Assicurata in relazione a tale Richiesta di Risarcimento.

Art. H/2 AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ESTERNA

La Compagnia accetta - ai termini, alle condizioni, entro i limiti e con le esclusioni di cui alla presente **Sezione H** - di pagare per conto di ciascun Amministratore, Sindaco e Dirigente quanto da questi dovuto, a titolo di danni, spese legali o transazione come indicato all'Art. H/1 ai punti 1, 2 e 3, per aver agito nella qualità di amministratore, sindaco, dirigente presso qualsiasi Società Esterna, purché la responsabilità tragga origine da una Richiesta di Risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, salvo che (e nella misura in cui):

- a) la Società Esterna o qualsiasi altra polizza assicurativa possa indennizzare l'Amministratore Sindaco o Dirigente in relazione a tale Richiesta di Risarcimento; o
- b) la Società abbia indennizzato l'Amministratore, Sindaco e Dirigente in relazione a tale Richiesta di Risarcimento.

Art. H/3 RIMBORSO ALLA SOCIETÀ

La Compagnia accetta - **ai termini, alle condizioni, entro i limiti e con le esclusioni** di cui alla presente **Sezione H** - di indennizzare la Società **se e per quanto questa** abbia legittimamente indennizzato una **Persona Assicurata** in relazione ad una **Richiesta di Risarcimento** che sarebbe altrimenti assicurata in base agli Artt. Art. H/1 e Art. H/2

Sezione H/B – Copertura delle spese di difesa

Art. H/4 SPESE DI DIFESA

In relazione alle **Richieste di Risarcimento** coperte dalla Sezione H/A, la **Compagnia** accetta inoltre - ai termini, alle condizioni, entro i limiti e con le esclusioni di cui alla presente **Sezione H** - di pagare le **Spese di Difesa** sostenute da una **Persona Assicurata** con il preventivo consenso scritto della **Compagnia** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) in relazione a:

1. l'indagine, la difesa, la trattativa e la transazione relativa a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**;
2. la difesa in **Procedimenti per Estradizione** promossi relativamente ad una **Richiesta di Risarcimento**.

Art. H/5 ANTICIPO DELLE SPESE DI DIFESA

In relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** assicurata in base alla Sezione H/A, la **Compagnia** anticiperà prontamente le **Spese di Difesa** anche prima che intervenga una decisione finale sulla **Richiesta di Risarcimento**. In ogni caso, tale anticipo di **Spese di Difesa**:

1. **sarà soggetto all'applicazione della franchigia**, se prevista; e
2. **sarà contenuto nei limiti di cui all'art. 1917, terzo comma, del Codice civile**; e
3. **dovrà essere restituito alla Compagnia** da parte della **Persona Assicurata** o da parte della **Società**, ciascuno per la sua quota di responsabilità, se ed in quanto venga stabilito che in base alla presente **Sezione H** esse non avevano diritto al pagamento di tali **Spese di Difesa**.

Sezione H/C – Estensioni

Art. H/6 MAGGIORI TERMINI DI NOTIFICA

1. **Nel caso in cui la Contraente o la Compagnia rifiutino di stipulare una nuova polizza**, la **Persona Assicurata** avrà diritto ad una estensione della copertura, in forza della quale, ai fini della presente **Sezione H**, una **Richiesta di Risarcimento** si considererà come pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**.
2. Qualora una **Persona Assicurata** sia cessata dalla posizione di **Amministratore Sindaco e Dirigente** durante il **Periodo di Assicurazione**, tale **Persona Assicurata** avrà diritto ad una estensione della copertura, cosicché, ai fini della presente **Sezione H**, una **Richiesta di Risarcimento** si intenderà pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**, **purché tale Persona Assicurata non sia cessata a seguito della perdita dei requisiti di professionalità e onorabilità per occupare tale posizione**.
3. In ogni caso, non vi sarà copertura in base al **Maggior Termine di Notifica** di cui alle clausole del presente articolo ai punti 1 e 2, per gli **Atti Illeciti** posti in essere dopo la scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

4. Il diritto dell'**Assicurato** in base al punto 1 che precede potrà essere esercitato dall'**Assicurato** dandone comunicazione scritta entro la scadenza del **Periodo di Assicurazione** e pagando alla **Compagnia** il premio addizionale eventualmente specificato nella Scheda di Polizza entro i 30 (trenta) giorni successivi a tale scadenza.
5. Il diritto dell'**Assicurato** in base ai punti 1 e 2 del presente articolo verrà meno e comunque non potrà essere esercitato successivamente a, e comunque cesserà nel caso:
 - a. di **Acquisizione e Fusione** della Società indicata nella Scheda di Polizza, o
 - b. che l'**Assicurato** stipuli altra polizza per la responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti o simile con qualsiasi altro assicuratore.
6. Le società, facenti parte del gruppo della Società, con sede in Francia o per le quali trovi applicazione il Code des Assurances francese, avranno diritto ad una estensione della copertura automatica, in forza della quale, ai fini della presente **Sezione H**, una **Richiesta di Risarcimento** si intenderà pervenuta nel **Periodo di Assicurazione** ove sia ricevuta per la prima volta durante il **Maggior Termine di Notifica**.

Art. H/7 SPESE DI EMERGENZA

Ove il consenso scritto preventivo della Compagnia non possa ragionevolmente essere ottenuto mediante le procedure previste dagli Artt. Art. H/24 e Art. H/25 prima che vengano sostenute delle **Spese di Difesa** in relazione ad una qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, la Compagnia approverà a posteriori tali Spese di Difesa **fino ad un importo aggregato pari al limite indicato nella scheda**.

Tali spese di difesa si intenderanno comprese e non in eccesso al limite indicato nella scheda di polizza.

Art. H/8 COSTI DI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

La **Compagnia** pagherà ove consentito e nei limiti di legge e ai sensi di Polizza, i diritti, onorari e spese legali e anticipi degli stessi (**diversi da remunerazione, compensi, spese e altri benefici spettanti alle Persone Assicurate e di qualsiasi dipendente**) corrisposti da una **Persona Assicurata** (o dalla Società che ha tenuto indenne una persona assicurata) **con il preventivo consenso scritto della Compagnia** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) per resistere alla concessione di o impugnare:

- a) un provvedimento giudiziario di natura cautelare, o
- b) in relazione ad un procedimento di espulsione della **Persona Assicurata**, qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo,

adottato nei confronti della **Persona Assicurata** durante il **Periodo di Assicurazione** in relazione ad una **Richiesta di Risarcimento** o che disponga:

- a) la confisca, il sequestro o comunque l'impossibilità di esercitare i diritti sui propri beni da parte della **Persona Assicurata**;
- b) un vincolo sui beni personali della **Persona Assicurata**,
- c) l'interdizione temporanea o definitiva della **Persona Assicurata** dall'esercizio della propria funzione di **Amministratore, Sindaco e Dirigente**,
- d) la restrizione della libertà personale della **Persona Assicurata** in una residenza specifica o nella custodia delle autorità prima della formulazione delle accuse e prima dell'accertamento della responsabilità in relazione alla **Richiesta di Risarcimento**, o

- e) l'espulsione di una **Persona Assicurata** a seguito della revoca del suo valido stato di immigrato per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato.

Art. H/9 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI

La **Compagnia** pagherà gli onorari e le spese di un'agenzia di pubbliche relazioni o di esperti di gestione della crisi o, ancora, di uno studio legale che l'**Assicurato**, a propria discrezione, incarichi **con il preventivo consenso scritto della Compagnia** (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) allo scopo di prevenire o limitare le conseguenze pregiudizievoli o la pubblicità negativa che potrebbero derivare da una **Richiesta di Risarcimento**. **La responsabilità della Compagnia per le spese di pubbliche relazioni non potrà superare il limite indicato nella scheda.**

Art. H/10 SPESE DEGLI AZIONISTI

La presente Sezione H assicura qualsiasi costo o spesa sostenuta da qualsiasi azionista della **Società** allo scopo di avanzare una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di una **Persona Assicurata** in nome e per conto della Società, **se e in quanto la Società sia tenuta a rimborsare tali costi e spese in base ad una sentenza.**

Art. H/11 SPESE PER INDAGINI ED ESAMI

La **Compagnia** pagherà le spese per rappresentanza legale per presenza ad **indagini** ed esami sostenute **dalla Persona Assicurata** in seguito ad un'indagine iniziata per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o durante il **Maggior Termine di Notifica** qualora applicabile. **La responsabilità della Compagnia non potrà superare il limite indicato nella Scheda.**

Sezione H/D - Esclusioni e limiti

Sono escluse e quindi non oggetto della copertura prevista da questa polizza le Richieste di Risarcimento:

Art. H/12 DANNI FISICI E DANNI AI BENI

Derivanti direttamente o indirettamente da lesioni fisiche e psichiche, malattia, patologie o morte di qualsiasi persona fisica o danno o distruzione di qualsiasi bene mobile o immobile, compresa la perdita d'uso; questa esclusione non si applica a:

- a) stress emotivo e sofferenza psicologica che costituiscano oggetto di una Richiesta di Risarcimento **inerente a rapporti di lavoro;**
- b) procedimento penale per omicidio colposo, in relazione all'attività della **Società**, nei confronti di una **Persona Assicurata**. Tale garanzia viene prestata fino al sotto-limite di euro 100.000

Art. H/13 AZIONI O OMISSIONI INTENZIONALI

Derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi azione od omissione disonesta, fraudolenta, dolosa o intenzionale da parte di qualsiasi Persona Assicurata; questa esclusione

si applica solo se tale azione od omissione sia stata accertata con sentenza definitiva o ammessa formalmente dall'autore.

Art. H/14 ASSICURATO CONTRO ASSICURATO

Avanzate da parte o per conto della Società o da parte o per conto di qualsiasi Persona Assicurata.

Tale esclusione non si applica a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di una **Persona Assicurata** da parte di, o per conto di, o sotto la direzione della **Società** o di una **Società Esterna**, salvo che tale **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata:

- (i) anche indirettamente, da un detentore di titoli della **Società** o da una **Società Esterna** che agisca in modo indipendente da e senza la sollecitazione, assistenza, partecipazione o intervento di una **Persona Assicurata** (diversa dall'**Assicurato** impegnato nella denuncia dell'irregolarità, c.d. *whistle-blowing*), la **Società** o qualsiasi **Società Esterna**;
- (ii) dal curatore, amministratore giudiziale o altro soggetto nominato nell'ambito di una procedura concorsuale (o l'equivalente in altra giurisdizione) della **Società** o della **Società Esterna** o ogni altro avente causa degli stessi.

Art. H/15 AZIONI ED OMISSIONI NON COPERTE

Derivanti, direttamente o indirettamente da Atti illeciti posti in essere:

- a) dopo la nomina di un liquidatore, commissario, curatore o amministratore giudiziario della Società; o
- b) dopo la data di una Fusione o Acquisizione; o
- c) prima della data di Acquisizione di una società controllata da parte della Società;

Ma solo relativamente agli atti compiuti nella qualità di **Amministratore Sindaco e Dirigente** di tale **Società**, salvo diverso accordo con la **Compagnia**.

Art. H/16 PIANI PENSIONISTICI

Per qualsiasi violazione dei doveri di una Persona Assicurata quale gestore di qualsiasi schema pensionistico o previdenziale, piano sanitario, piano di stock option o altro programma di incentivazione, piano di previdenza o assistenza, istituito a beneficio dei dipendenti della Società, ivi compresa qualsiasi Richiesta di Risarcimento in base al Pensions Act 1995 del regno unito, all'Employment Retirement Income Security Act del 1974 degli stati uniti (ERISA) e a qualsiasi legislazione equivalente.

Art. H/17 VANTAGGIO PERSONALE

Direttamente o indirettamente derivanti dall'ottenimento da parte di una Persona Assicurata di un utile o vantaggio effettivo o dal percepimento di qualsiasi forma di remunerazione alla quale non aveva diritto; tale esclusione si applica esclusivamente se quanto precede è stato accertato con sentenza passata in giudicato o ammesso formalmente dall'interessato.

Art. H/18 INQUINAMENTO

Derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi evento di Inquinamento; questa esclusione, tuttavia, non si applica a:

- a) qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata dai titolari di strumenti finanziari emessi dalla **Società** (purché non abbiano agito su mandato o istigazione di qualsiasi **Persona Assicurata** o incaricato della **Società**); o
- b) **Spese di Difesa** sostenute da una **Persona Assicurata** per resistere ad una **Richiesta di Risarcimento** fino al sotto-limite di indennizzo specificato nella Scheda.

Art. H/19 CIRCOSTANZE NOTE

Derivanti, direttamente o indirettamente, da qualsiasi circostanza cui si sia fatto riferimento in una Domanda o qualsiasi procedimento civile, arbitrale, penale o amministrativo nei confronti dell'Assicurato che sia stato avanzato o promosso per la prima volta prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione.

Art. H/20 OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

Direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi offerta di strumenti finanziari durante il Periodo di Assicurazione, tale esclusione non si applica a secondary stock offering se il valore dell'offerta non supera il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Art. H/21 SOCIETÀ INSOLVENTI

Proposte dalla Contraente o dalle società controllate o partecipate dalla medesima in caso la Contraente o tali società controllate o partecipate presentino patrimonio netto negativo, siano insolventi o per le stesse ricorrano i presupposti per l'avvio di una procedura concorsuale. Si intende inoltre esclusa qualunque Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale in cui sia stata coinvolta la Contraente o qualunque società controllata o partecipata dalla Contraente

Art. H/22 ESCLUSIONE SEC

Di comune accordo tra le parti si conviene che la Compagnia non sarà tenuta al pagamento di qualsiasi somma per perdite pecuniarie derivante da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti di Amministratore, Sindaco o Dirigente, che si presuma sia in relazione a, che risulti da, che sia basata su o che sia attribuita a:

- a) acquisto o vendita, o offerta o sollecito di offerta all'acquisto o alla vendita di qualsiasi titolo o valore presso mercati, borse o listini negli Stati Uniti d'America o Canada;
- e/o
- b) violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act del 1933 e relativi emendamenti del Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti,

del titolo IX dell'Organized Crime Control Act del 1970 (rico) e relativi emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate.

Art. H/23 ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA / AMMINISTRATIVA CONTABILE

Di comune accordo tra le Parti, si conviene che la Compagnia non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma di denaro per **Richieste di Risarcimento** riconducibili a responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativa contabile dell'**Assicurato**.

Sezione H/E - Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento Potenziale

(Ad integrazione di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1913 e 1915 c.c., il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dagli Artt. Art. H/24, Art. H/25e che seguono costituisce condizione tassativa per l'operatività della copertura relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o spesa di difesa in base alla presente polizza. Nel caso in cui la Società o la Persona Assicurata non adempia a tali obbligazioni, la Compagnia può rifiutare il pagamento di tale Richiesta di Risarcimento e, qualora siano stati effettuati pagamenti in relazione a tale Richiesta di Risarcimento, la Società o la Persona Assicurata avrà l'obbligo di rimborsare alla Compagnia le somme ricevute.

Art. H/24 QUANDO NOTIFICARE

1. La Società o la Persona Assicurata dovranno dare notizia per iscritto di qualsiasi Richiesta di Risarcimento non appena possibile.
2. La Società o la Persona Assicurata possono, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Assicurazione**, dare notizia per iscritto alla **Compagnia** di una circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Richiesta di Risarcimento**.

Art. H/25 A CHI NOTIFICARE

LA COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA DEVE ESSERE TRASMESSA A:

Compagnia QBE EUROPE SA/NV

Claims Department

VIA MELCHIORRE GIOIA 8

20124 MILANO

E-mail: Compagnia.GESTIONESINISTRI@IT.Compagnia.COM

Art. H/26 CHE COSA NOTIFICARE

La comunicazione di cui all'Art. H/24 deve comprendere le ragioni per cui è notificata una **Richiesta di Risarcimento** ovvero una circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Richiesta di Risarcimento** con tutti i dettagli relativi ai fatti, alle date e alle persone

coinvolte. Qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalle circostanze notificate durante il **Periodo di Assicurazione** secondo quanto prescritto all'Art. H/24 si considererà come effettuata durante il **Periodo di Assicurazione**.

Art. H/27 AMMISSIONI E TRANSAZIONI

La **Persona Assicurata** non dovrà ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** senza il consenso scritto della **Compagnia**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

Art. H/28 SPESE DI DIFESA

Salvo quanto previsto all'Art. H/7, la **Compagnia** sarà tenuta a pagare le **Spese di Difesa** in relazione alle quali abbia dato il suo consenso scritto preventivo, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

Art. H/29 NOMINA LEGALI

Le **Persone Assicurate** avranno facoltà di nominare legali che li assistano nella difesa rispetto a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento con il preventivo consenso scritto della Compagnia**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. La **Compagnia** avrà il diritto di associarsi nella difesa per raggiungere un accordo.

Art. H/30 INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

Le **Persone Assicurate** dovranno fornire alla **Compagnia** tutte le informazioni rilevanti e inoltre dovranno fornirgli assistenza per permettere alla **Compagnia** di indagare o difendere qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** (anche in base a quanto previsto da protocolli o norme processuali applicabili nella giurisdizione in cui la **Richiesta di Risarcimento** viene proposta) e/o per permettere alla **Compagnia** di determinare la propria responsabilità in base alla presente **Sezione H**.

Art. H/31 DIRITTO DI SURROGA

Ove effettui qualsiasi pagamento in base alla presente **Sezione H**, la **Compagnia** si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti degli **Assicurati** verso i terzi responsabili e gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei documenti necessari per conferire alla **Compagnia** il potere di promuovere giudizi in loro nome. Il limite di copertura sarà ricostituito in misura pari all'importo di quanto recuperato dalla **Compagnia** in base alla presente clausola, al netto delle spese e dei costi sostenuti dalla **Compagnia** per l'esercizio dell'azione surrogatoria.

Art. H/32 ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora l'oggetto di una **Richiesta di Risarcimento** sia solo in parte coperto dalla presente **Sezione H** o una **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata nei confronti di una **Persona Assicurata** e di altro soggetto non assicurato, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- a) la **Compagnia** verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte della **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla presente **Sezione H** e della quota di responsabilità dell'**Assicurato**, se del caso determinate in via equitativa.
- b) le **Persone Assicurate** e, ove applicabile, la **Società** e la **Compagnia** faranno tutto quanto è loro possibile per concordare l'importo dell'indennizzo dovuto.

Art. H/33 DOVERI DELL'ASSICURATO IN RELAZIONE A QUALSIASI RICHIESTA DI RISARCIMENTO, LA SOCIETÀ, LE PERSONE ASSICURATE E QUALSIASI SOGGETTO CHE AGISCA PER LORO CONTO DEVONO:

- a) agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente;
- b) non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni relativi ad una **Richiesta di Risarcimento** assicurata in base alla presente **Sezione H**;
- c) non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surroga nei confronti di alcun soggetto terzo in relazione ad una **Richiesta di Risarcimento** assicurata dalla presente **Sezione H**; dovranno inoltre assistere la **Compagnia** nell'esercizio di tali diritti, se così richiesti dalla **Compagnia**.

Art. H/34 DIRITTI DELLA COMPAGNIA

- 1. La **Compagnia** non avrà alcun obbligo di indagare su una circostanza notificata in base all'Art. H/24 al punto 2 o qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, né di assumere la gestione di alcun procedimento relativo ad una **Richiesta di Risarcimento**, e in ogni caso potrà lasciare la conduzione di tali procedimenti interamente alla **Persona Assicurata** alle condizioni relative al pagamento di **Spese di Difesa** e con facoltà di raggiungere transazioni che la **Compagnia** è libera di determinare a propria discrezione.
- 2. La **Compagnia** potrà in qualsiasi momento corrispondere il limite di indennizzo (al netto di qualsiasi importo eventualmente anticipato) o l'importo inferiore al quale la **Richiesta di Risarcimento** può essere transatta, così definitivamente liberandosi da qualsiasi obbligo in relazione a tale **Richiesta di Risarcimento**, fermo restando il suo obbligo di rimborsare le **Spese di Difesa** sostenute prima del pagamento.

Definizioni specifiche per la Sezione Cyber Response e Data Security

Assicurato	<p>(i) la società o altro soggetto indicato come Assicurato nella Scheda di Polizza, comprese le società controllate o qualsiasi società costituita o acquisita dall'Assicurato come stabilito dall'art. 2 delle Condizioni Generali che seguono, fino al momento in cui siano vendute o altrimenti dismesse (ma non escludendo eventuali passività incorse prima della cessione), e</p> <p>(ii) i soci e/o gli amministratori dell'Assicurato e/o i dirigenti e/o i dipendenti durante il Periodo di Assicurazione;</p> <p>(iii) gli ex soci dell'Assicurato e/o ex amministratori e/o ex dirigenti e/o ex dipendenti dell'Assicurato;</p> <p>(iv) gli eredi, gli esecutori testamentare, i legali rappresentanti delle parti sopra menzionate in caso di morte, incapacità, insolvenza o fallimento, per la responsabilità civile in conseguenza di qualsiasi atto, errore o omissione di tale persona defunta, incapace o fallita.</p>
Autorità Garante per la protezione dei Dati	Il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra autorità di vigilanza con giurisdizione sull'Assicurato.
Circostanza	Un evento, un episodio, una lite, un fatto, una disputa, un atto o un'omissione che potrebbero dar luogo a una Richiesta di risarcimento. Una circostanza segnalata alla Compagnia durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è considerata come una Richiesta di risarcimento.
Consulente forense CPI	Un consulente forense che è approvato dal PCI Security Standards Council.
Consulente selezionato	Un service provider in relazione alle Richieste di risarcimento come identificato nella Scheda di polizza.
Contratto "Claims Made"	Il contratto di assicurazione in forza del quale la Compagnia si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto verificatosi dopo la Data di retroattività eventualmente indicata nella Scheda.
Contenuto media	Contenuto del sito Internet, intranet o pagina dei social media dell'Assicurato. il contenuto media non include qualsiasi confezione o etichettatura, design o invenzioni in relazione a prodotti o beni tangibili.
Costi di difesa	<ol style="list-style-type: none"> I. costi sostenuti, su richiesta dell'Assicurato con il previo consenso della Compagnia, per l'investigazione, la gestione, la valutazione, la difesa o la transazione di un evento Assicurato, comprese le spese legali e tecniche, per agire o difendersi in giudizio; II. i costi e le spese sostenute dall'Assicurato, in fase istruttoria e precontenziosa; III. il costo per la comparizione in tribunale come testimone su richiesta della Compagnia, pagabile sulla base delle seguenti tariffe giornaliere: <ol style="list-style-type: none"> a. amministratore, dirigente, socio dell'Assicurato – 500 €; b. qualsiasi dipendente – 250 €;

- c. qualsiasi altra parte rilevante – 200 €; (salvo previa autorizzazione della Compagnia); o
- IV. le spese legali che l'Assicurato sia condannato a pagare nei confronti del danneggiato e derivanti da una Richiesta di risarcimento assicurata da questa Polizza. I costi di difesa non comprendono i costi e le spese interne dell'Assicurato, lo stipendio del dipendente, amministratore o dirigente dell'Assicurato, del socio o il compenso di eventuali periti.

Costi di notificazione per la violazione dei dati	<p>Spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato o che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare per la notifica richiesta ai sensi della normativa sulla protezione dei dati o per la notifica volontaria se raccomandata dallo studio legale scelto dal consulente selezionato, in seguito a violazione della privacy, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. le spese legali sostenute per identificare gli obblighi di notifica e la redazione della notifica; II. i costi per redigere, inviare e amministrare la notifica; III. i costi dei servizi di call center per rispondere alle richieste successive alla notifica.
Data retroattività	La data indicata come tale nella Scheda di Polizza.
Dipendente	Qualsiasi persona, compresi i tirocinanti e i consulenti freelance che agiscono nell'ambito di un contratto di lavoro o di consulenza con l'Assicurato, in relazione allo svolgimento dell'attività aziendale da parte dell'Assicurato. La definizione di dipendente non include gli amministratori, gli azionisti o soci, e i dirigenti dell'Assicurato.
Dirigente od amministratore	Qualsiasi persona fisica che è, era o diventa durante il Periodo di Assicurazione, amministratore, membro del collegio sindacale o dirigente di un Assicurato (come determinato dalla legge applicabile nella giurisdizione in cui ha sede l'Assicurato) inclusi i soggetti che ricoprono una funzione equivalente ai membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.
Emittente carte di pagamento	American Express, Discover, Jcb, Mastercard, Visa o qualsiasi entità che è soggetta all'obbligo di far valere nei confronti dell'Assicurato gli obblighi derivanti da PCI DSS.
Hacker	Un terzo che ottiene l'accesso non autorizzato o fa un uso non autorizzato dei sistemi informatici, aggirando, elettronicamente o in altro modo, il sistema di sicurezza dell'Assicurato, a scopo di estorsione.
Informazioni di identificazione	Qualsiasi informazione in base alla quale un individuo può essere, in modo univoco e attendibile, identificato direttamente o indirettamente, o contattato e, nella più ampia definizione possibile di dati personali, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Inquinamento	lo scarico, l'infiltrazione, la dispersione, il rilascio, la perdita, il trasporto, l'emissione, il trattamento, la rimozione o distruzione di inquinanti, materiale contaminato, o rifiuti di ogni genere, incluso materiale nucleare, o scorie nucleari o qualsiasi direttiva effettiva o presunta, o richiesta di testare, abbattere, monitorare, pulire, riciclare, rimuovere, ricondizionare, rigenerare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare inquinanti, contaminanti o rifiuti di qualsiasi tipo, inclusi materiali nucleari o rifiuti.
Insolvenza	Insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale a cui venga sottoposto l'Assicurato.

Lesione personale	Morte, malattia, lesioni fisiche o mentali.
Massimale	Il massimale o il sotto-limite di risarcimento come indicato nella Scheda di polizza.
Minaccia di estorsione informatica	Una minaccia da parte di un hacker di provocare un Rischio informatico.
Normativa sulla protezione dei dati personali	<p>Qualsiasi normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, regolamenti e linee guida di qualsiasi paese, ente territoriale o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, la sicurezza e la protezione delle informazioni di identificazione personale e qualsiasi guida o codice di condotta emanato da qualsiasi autorità garante per la protezione dei dati o entità governativa, di volta in volta applicabile, inclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> prima del 25 maggio 2018, la direttiva sulla privacy e sulle comunicazioni elettroniche 2003; qualsiasi guida o codice di condotta emessi di volta in volta dal garante per la protezione dei dati personali (e relative modifiche, aggiornamenti o riemanazioni); e dal 25 maggio 2018 in poi, regolamento (UE) 2016/679 (il "regolamento generale sulla protezione dei dati" o il "GDPR").
PCI DSS	Payment card industry data security standard
Periodo di carenza	Il periodo come specificato nella Scheda di polizza (che comincia nel momento in cui l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei sistemi informatici hanno avuto inizio).
Periodo di riattivazione	<p>Il periodo successivo al periodo di carenza (periodo di carenza che inizia con l'interruzione totale o parziale, il degrado del servizio o il guasto dei sistemi informatici) che termina:</p> <ol style="list-style-type: none"> alla data in cui termina la perdita del profitto (o avrebbe potuto terminare, se l'Assicurato avesse agito in modo ragionevolmente rapido per ripristinare l'attività), fino a un massimo di 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ritiene che i sistemi informatici siano riparati, ripristinati e / o sostituiti (o avrebbero potuto esserlo) con uno standard equivalente, o ragionevolmente il più vicino possibile, alla condizione, funzionalità, livello di servizio e / o con lo stesso contenuto a quello che avevano immediatamente prima che iniziasse l'interruzione totale o parziale, il deterioramento del servizio o il guasto dei sistemi informatici; o, se inferiore, decorsi centoventi (120) giorni.
Reddito d'impresa	<p>L'ammontare dell'utile netto dell'Assicurato (se esistente), che sarebbe stato conseguito dall'Assicurato stesso, adeguato in ragione:</p> <ol style="list-style-type: none"> della tendenza del mercato, delle variazioni ragionevoli del mercato, delle variazioni stagionali, delle condizioni economiche prevalenti e delle altre variazioni o circostanze che influenzano il mercato; dell'aumento del costo del lavoro; e degli eventuali risparmi sui costi che l'Assicurato può ragionevolmente ottenere. <p>Il calcolo della perdita di reddito d'impresa dell'Assicurato si basa sull'analisi dei ricavi e dei costi generati nei dodici mesi precedenti la perdita (come registrati nei bilanci dell'Assicurato) e terrà anche conto di una proiezione della redditività futura il più vicina possibile al caso in cui la perdita non si fosse verificata.</p>

Le Richieste di risarcimento fatte dall'Assicurato nei confronti della Compagnia devono essere accompagnate da un calcolo della perdita di reddito d'impresa. Quest'ultima illustrerà in dettaglio come sono stati calcolati il reddito d'impresa dell'attività aziendale e quali ipotesi sono state formulate.

Eventuali pagamenti per perdite relative al reddito d'impresa saranno, ove applicabili, ridotte in proporzione all'utilizzo o al possibile utilizzo da parte dell'Assicurato di:

- a) sistemi informatici danneggiati o non danneggiati;
- b) disponibilità di magazzino, merci o dati; o
- c) strutture, attrezzature o personale sostitutivi.

Richiesta di risarcimento

- I. qualsiasi comunicazione di richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato;
- II. qualsiasi avviso per iscritto dell'intenzione di avviare un'azione legale contro l'Assicurato.

Richiesta di risarcimento media

Una Richiesta di risarcimento contro l'Assicurato per diffamazione, violazione del copyright, violazione della privacy o appropriazione indebita di invenzioni che derivi da un Contenuto Mediale dell'Assicurato.

Rischio informatico

- a) violazione della sicurezza della rete;
- b) violazione della privacy;
- c) violazione della normativa sulla protezione dei dati.

Service provider

Una società che l'Assicurato non possiede, gestisce o controlla, ma che nomina al fine di svolgere servizi informatici per proprio conto.

Sistemi informatici

Software e hardware del sistema informatico e di telecomunicazione dell'Assicurato, compresi ma senza limitazione, posta elettronica, firma elettronica qualificata, certificato elettronico crittografato, sito web, intranet, rete, sistema telefonico connesso a Internet, programma o qualsiasi altro dato conservato elettronicamente, cablaggio di interconnessione, dischi fissi, apparecchiature di telecomunicazione e tutti i loro componenti utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o la comunicazione di dati elaborati elettronicamente, anche se forniti da un service provider

Spese di estorsione informatica

Spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato allo scopo di porre fine a una minaccia di estorsione informatica, con esclusione di qualsiasi importo richiesto dall'hacker a titolo di riscatto.

Terrorismo

un'attività che comporti un atto violento o l'uso illegale della forza o un atto illecito pericoloso per la vita umana, un bene o un'infrastruttura tangibile o intangibile o una minaccia destinata a:

- I. intimidire o esercitare coercizione verso una popolazione civile;
- II. influenzare qualsiasi segmento dell'economia di un governo di diritto o di fatto, stato o paese;
- III. rovesciare, influenzare o influire sulla condotta o sulla politica di qualsiasi governo di diritto o di fatto con l'intimidazione o la coercizione; o
- IV. influenzare la condotta o la politica di qualsiasi governo di diritto o di fatto attraverso omicidi di massa, rapimenti o sequestri.

Violazione della normativa sulla protezione dei dati

Mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati da parte dell'Assicurato sia direttamente che per mezzo di un service provider.

Violazione della privacy

Una violazione della riservatezza in relazione alle informazioni di identificazione personale o alle informazioni aziendali riservate di un terzo da parte dell'Assicurato in violazione degli obblighi dell'Assicurato stesso.

Violazione della sicurezza della rete

- I. violazione della sicurezza di sistemi informatici a causa di:
 - a. mancata protezione dalla, o prevenzione della, trasmissione di un virus informatico;
 - b. un accesso non autorizzato a sistemi informatici;
- II. un denial of service attack ai sistemi informatici;
- III. l'impedimento all'accesso ai sistemi informatici causato da un virus informatico;
- IV. utilizzo non autorizzato, alterazione o cancellazione di dati presenti su sistemi informatici.

Condizioni Generali specifiche per la Sezione Cyber Response e Data Security

(La seguente sezione integra le Condizioni Generali di Polizza)

Art. 1 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

La polizza è stipulata in forma **Claims Made**, fatto salvo quanto diversamente previsto all'interno della presente Sezione per le garanzie diverse dalla copertura responsabilità civile.

Art. 2 ACQUISIZIONE E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

2.1 Nel caso l'Assicurato acquisisca o costituisca, durante il periodo di Polizza, una società e il fatturato di tale società non ecceda il dieci per cento (10%) del fatturato della società assicurata ai sensi di Polizza alla data della decorrenza del Periodo di Assicurazioni (detratto il fatturato delle società che cessano di essere assicurate, in quanto cedute o per altra ragione, durante il periodo di polizza), la presente Polizza includerà come Assicurato ciascuna di tali società dalla data di costituzione o acquisizione senza che sia dovuto alcun pagamento di premio addizionale, a condizione che:

- 1) le attività aziendali di tale società siano simili a quella dell'Assicurato;
- 2) qualunque società acquisita non abbia messo a riserva o pagato Richieste di risarcimento nei cinque anni precedenti all'acquisizione che ricadrebbe all'interno di una copertura simile a quella fornita da questa polizza e che l'importo pagato o messo a riserva sia maggiore della franchigia ai sensi di polizza; e
- 3) la Data di Retroattività applicabile ai servizi aziendali della società acquisita sarà la data dell'acquisizione;
- 4) l'Assicurato:
 - a. controlla il consiglio di amministrazione della società costituita o acquisita;
 - b. controlla più della metà dei voti nell'assemblea dei soci della società costituita o acquisita;
 - c. possiede più di un terzo del capitale sociale (a prescindere dalla classe di azioni) della società costituita o acquisita; etale società non è, non possiede né controlla una società avente sede legale negli Stati Uniti d'America.

2.2 Nel caso l'Assicurato costituisca o acquisisca, durante il Periodo di Polizza, una società e il fatturato di tale società ecceda il dieci per cento (10%) del fatturato della società assicurata ai sensi di polizza alla data della decorrenza del periodo di polizza (detratto il fatturato delle società che cessano di essere assicurate, in quanto cedute o per altra ragione, durante il periodo di polizza), la presente Polizza includerà come Assicurato ciascuna di tali società dalla data di costituzione o acquisizione senza che sia dovuto alcun pagamento di premio addizionale, a condizione che:

- a. tutte le previsioni applicabili all'acquisizione e costituzione di cui al punto 2.1 del presente Articolo si applichino a tali società;
- b. l'Assicurato notifichi alla Compagnia, non appena ragionevolmente possibile, la costituzione o l'acquisizione;
- c. l'Assicurato accetti una revisione del premio e dei termini di polizza applicabili a ogni costituzione o acquisizione;

- d. la copertura con riferimento a tale costituzione e acquisizione terminerà entro 30 giorni a seguito della costituzione o dell'acquisizione, se la Compagnia e l'Assicurato non raggiungono un accordo sui nuovi termini di copertura.

Art. 3 RISERVATEZZA

La Compagnia tratterà in maniera confidenziale tutte le informazioni alla stessa fornite dall'Assicurato in connessione a questa polizza e, salvo previo consenso dell'Assicurato, non divulgherà alcuna di tali informazioni a terze parti. Tuttavia, la Compagnia, anche in assenza di consenso dell'Assicurato, potrà divulgare qualsiasi informazione riservata:

- a) a qualunque dirigente, amministratore, dipendente, agente, riassicuratore o consulente della Compagnia o delle società del gruppo;
- b) a chiunque, ove ciò sia necessario al fine di rispettare un obbligo regolamentare o di legge;
- c) se ciò sia richiesto da una corte, da un arbitro o da un mediatore.

La Compagnia non tratterà in via riservata le informazioni ad essa fornite dall'Assicurato, qualora tali informazioni:

- d) siano di pubblico dominio, per fatto non riconducibile alla Compagnia;
- e) erano, in ogni caso, in possesso della Compagnia prima che gli fossero fornite dall'Assicurato.

L'Assicurato non divulgherà i termini, le condizioni, le esclusioni, o i massimali di questa Polizza o l'ammontare del premio pagato ad alcun terzo, fatto salvo quanto richiesto dalla legge o salvo previo consenso per iscritto da parte della Compagnia.

Art. 4 ISPEZIONE ED AUDIT

La Compagnia, o altri soggetti dalla stessa designati, potranno eseguire ispezioni presso gli uffici dell'Assicurato durante i normali orari di lavoro, dando un ragionevole preavviso.

Art. 5 MASSIMALE E FRANCHIGIA

L'importo indicato come tale nella Scheda di polizza costituisce il massimale aggregato che la Compagnia può essere tenuta a versare ai sensi di Polizza.

Ai fini di questa clausola e fatto salvo quanto previsto dall'art 1917, comma 3 c.c.:

- a) l'esposizione della Compagnia non eccederà il massimale, i sotto-limiti o il massimale aggregato;
- b) laddove i massimali o i sotto-limiti sono indicati nella Scheda di polizza come in aggregato, tale importo sarà l'ammontare massimo indennizzabile dalla Compagnia nel corso di un Periodo assicurativo, indipendentemente dal numero di Richieste di risarcimento;
- c) qualunque sotto-limite per una specifica copertura indicato nella Scheda di polizza si applica come massimale per tale copertura e va considerato come parte del massimale e non in aggiunta allo stesso, salvo non sia espressamente stabilito in senso contrario;
- d) qualunque copertura integrativa o estensione si ritiene parte del e non in aggiunta al massimale applicabile, salvo non sia espressamente stabilito in senso contrario;

- e) il massimale e ogni sotto-limite è in aggiunta alla franchigia;
- f) qualora applicabile, il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non reintegra o, in ogni caso, influisce sul massimale.

La franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato o, comunque, l'Assicurato rimborserà alla Compagnia tale importo.

Art. 6 PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Al termine del periodo di polizza, l'Assicurato potrà acquistare un PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ogni Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato entro 10 anni dalla data di scadenza del periodo di polizza, che sorga da un Rischio informatico verificatosi dopo la data di retroattività e, in ogni caso, entro la scadenza del Periodo di Polizza.

Art. 7 NOTIFICA DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato dovrà dare notizia alla Compagnia di una Richiesta di risarcimento o di una Circostanza o di un fatto che possa dare luogo a una Richiesta di risarcimento ai sensi di Polizza, non appena possibile, durante il periodo di polizza o, ove previsto, durante il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

La Compagnia non sarà responsabile nel caso in cui l'Assicurato ometta dolosamente tale notifica. Nel caso in cui l'Assicurato ometta colposamente la notifica, il risarcimento sarà ridotto in proporzione al pregiudizio sofferto dalla Compagnia. La notifica dovrà essere fatta per iscritto ai recapiti indicati nella Scheda di polizza. Ove applicabile, l'Assicurato avrà diritto al rimborso dei COSTI EMERGENZA sostenuti prima di aver effettuato la notifica.

Art. 8 DOVERI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, prima e dopo ogni notifica ai sensi di polizza, deve:

- i. non ammettere alcuna responsabilità o riconoscere alcun debito, fare alcuna offerta o promessa, offrire pagamenti o altri indennizzi senza il preventivo consenso scritto della Compagnia;
- ii. non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto della Compagnia, salvo comunque quanto previsto per le spese di salvataggio dall'art. 1914 c.c.;
- iii. collaborare con la Compagnia, fornire ogni informazione e assistenza, inoltrare tutti i documenti e le informazioni che siano ragionevolmente richiesti dalla Compagnia al fine di investigare, transigere o difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento;
- iv. non distruggere alcuna prova o informazione di supporto o documenti senza il preventivo consenso scritto della Compagnia; né distruggere alcun bene che abbia a che fare con un evento, una perdita o un procedimento giudiziale che possano dare luogo a una Richiesta di risarcimento ai sensi di Polizza.

Art. 9 GESTIONE DELLA LITE

La Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente a ogni Richiesta di risarcimento, finché ne avrà interesse.

Art. 10 RICHIESTE DI RISARCIMENTO AI SENSI DI PIÙ DI UNA SEZIONE

Nel caso in cui sia possibile formulare una Richiesta di risarcimento sulla base di più di una sezione di polizza, l'Assicurato potrà scegliere se formulare tale richiesta sulla base della Sezione I/A (COPERTURE ASSICURATIVE) o I/B (COSTI), e optando per la sezione che possa garantire il massimo risarcimento, fermo comunque ogni sotto-limite applicabile.

Art. 11 RICHIESTE DI RISARCIMENTO CORRELATE

Due o più Richieste di risarcimento ai sensi di questa Polizza, che siano riconducibili alla stessa causa, verranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento, a prescindere dal fatto che possano essere diversi i danneggiati, gli Assicurati o le ragioni dell'azione giudiziaria. In tal caso, si applicheranno una sola franchigia e un solo massimale o sotto-limite. Tutte le Richieste di risarcimento si riterranno effettuate al momento in cui è stata fatta la prima di tali richieste.

Art. 12 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE

Se l'Assicurato o chiunque agisca per conto dello stesso svolge una Richiesta di risarcimento fraudolenta, la Compagnia:

- i. non sarà tenuta a indennizzare tale richiesta;
- ii. potrà recuperare qualunque importo già pagato all'Assicurato;
- iii. potrà risolvere questa Polizza con effetto a partire dal momento in cui è stata fatta tale richiesta di risarcimento fraudolenta. In tal caso, la Compagnia non avrà alcun obbligo con riferimento ad alcun evento accaduto successivamente a tale momento e potrà trattenere il Premio.

Quanto sopra non si applica nei confronti di quegli Assicurati ai sensi di Polizza che non siano coinvolti nella frode.

Art. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora l'Assicurato sia coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla presente Sezione della Polizza, la presente copertura Cyber opererà in eccesso rispetto al massimale di detta altra polizza. Le previsioni di questa polizza non potranno essere derogate o modificate dai termini di altra copertura assicurativa.

Art. 14 PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Al termine del periodo di polizza, l'Assicurato potrà acquistare un **periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento** per ogni Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato entro 10 anni dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, che sorga da un Rischio informatico verificatosi dopo la Data di Retroattività e comunque prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.

Sezione I – Cyber Response e Data Security

Sezione I/A – Coperture assicurative

Salvo diverse previsioni di polizza, ivi incluso ogni franchigia, Periodo di carenza, limite o sotto-limite di risarcimento applicabile, la Compagnia si impegna a:

Art. I/1 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA RISCHIO INFORMATICO

Tenere indenne l'Assicurato per ogni Richiesta di risarcimento, e relativi costi di difesa, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta nel Periodo di polizza e che derivi da un effettivo o presunto Rischio informatico di cui l'Assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il medesimo Periodo di polizza

Art. I/2 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA MEZZI DI COMUNICAZIONE ONLINE

Tenere indenne l'Assicurato per ogni Richiesta di risarcimento media, e relativi costi di difesa, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta nel Periodo di polizza e di cui l'Assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il medesimo Periodo di polizza.

Art. I/3 CYBER BUSINESS INTERRUPTION

Tenere indenne l'Assicurato per la perdita del reddito d'impresa patita dall'Assicurato durante il Periodo di riattivazione quale conseguenza diretta della mancata protezione da parte dell'Assicurato o del service provider contro ad una violazione della sicurezza della rete.

La Compagnia non sarà obbligata a indennizzare l'Assicurato per le perdite subite nel corso del Periodo di carenza, che comincia nel momento in cui l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei sistemi informatici hanno avuto inizio.

Il risarcimento della Compagnia non potrà superare:

- i. l'ammontare del reddito d'impresa che l'Assicurato avrebbe ottenuto durante il Periodo di riattivazione se non si fossero verificati l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei sistemi informatici; o
- ii. il massimale.

Art. I/4 RIPRISTINO DATI

Tenere indenne l'Assicurato, previo consenso scritto della Compagnia, dei costi e delle spese sostenuti per riparare, sostituire o ripristinare dati elettronici e componenti hardware che l'Assicurato ha scoperto essere state perse, danneggiate o distrutte quando:

- i. la perdita, il danno o la distruzione sono stati causati da una Violazione della sicurezza della rete; e
- ii. la scoperta di questa perdita, danno o distruzione è avvenuta durante il periodo di polizza e è stata notificata alla Compagnia in conformità alle condizioni della presente polizza.

L'indennizzo sarà limitato ai costi e alle spese di qualsiasi natura sostenute dall'Assicurato per riparare e/o ripristinare tali dati elettronici e qualsiasi richiesta di indennizzo di tali costi e spese dovrà essere accompagnata dalle relative fatture.

Art. I/5 ESTORSIONE INFORMATICA

Tenere indenne l'Assicurato delle Spese di estorsione informatica derivanti da una minaccia di estorsione informatica nel corso del Periodo di polizza quando l'Assicurato dimostri di avere adottato ogni ragionevole misura per stabilire che la minaccia di estorsione informatica è reale e genuina.

Sezione I/B - Costi

Salvo diverse previsioni di Polizza, ivi incluso ogni franchigia, periodo di carenza, limite o sotto-limite di risarcimento applicabile, la Compagnia si impegna a:

Art. I/6 SPESE LEGALI PER VIOLAZIONE DI DATI

Pagare per conto dell'Assicurato, nell'ipotesi di Rischio informatico effettivo o presunto di cui l'Assicurato medesimo venga a conoscenza per la prima volta durante il periodo di polizza:

- i. le spese legali sostenute da un consulente selezionato per stabilire se l'Assicurato abbia violato la normativa sulla protezione dei dati; e
- ii. i costi di notifica della violazione dei dati.

Art. I/7 COSTI DI INDAGINE

Pagare i costi d'indagine, sostenuti da un consulente forense specializzato in investigazioni informatiche, che sia anche un consulente selezionato, quale conseguenza di un Rischio informatico o di una minaccia di Rischio informatico di cui l'Assicurato venga per la prima volta a conoscenza durante il Periodo di polizza, al fine di:

- i. stabilire le cause e la portata del Rischio informatico o della minaccia di Rischio informatico;
- ii. valutare la sicurezza della rete dell'Assicurato e suggerire delle iniziative per migliorare la sicurezza della rete medesima;
- iii. archiviare temporaneamente i dati elettronici dell'Assicurato presso un terzo quando i sistemi informatici dell'Assicurato rimangono esposti a danneggiamento, distruzione, alterazione, corruzione, copia, furto o uso illecito.

Art. I/8 COSTI PER PUBBLICHE RELAZIONI

Pagare i costi sostenuti dall'Assicurato per un consulente selezionato per le pubbliche relazioni e specializzato in gestione delle crisi, al fine di impedire o mitigare qualsiasi danno a qualsiasi marchio e all'operatività commerciale dell'Assicurato che sia conseguenza di un Rischio informatico di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il Periodo di polizza.

Art. I/9 COSTI PER IL MONITORAGGIO DEI CREDITI O FURTO DI IDENTITÀ

Pagare i costi che l'Assicurato sostiene per un periodo massimo di 12 mesi per il servizio di monitoraggio dei crediti o quei servizi concernenti il furto di identità, prestati in favore di coloro che

subiscono una violazione della privacy di cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta durante il Periodo di polizza.

Art. I/10 COSTI PER INDAGINI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Pagare per conto dell'Assicurato i costi che, conseguenza di una Violazione della privacy o Violazione della normativa sulla protezione dei dati, lo stesso è legalmente tenuto a pagare in conseguenza di un'azione intrapresa dall'Organismo di Vigilanza (ferma restando la non operatività della Polizza per eventuali sanzioni o multe imposte da questi ultimi).

Art. I/11 COSTI PCI DSS

Pagare i costi che l'Assicurato sostiene in relazione a una Richiesta di risarcimento, e relativi costi di difesa, avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato da parte di una emittente carte di pagamento o da un soggetto nei cui confronti l'Assicurato è responsabile per una Richiesta di risarcimento che deriva da una Violazione della privacy durante il Periodo di Assicurazione per:

- i. un consulente forense specializzato in investigazioni informatiche PCI al fine di indagare qualsiasi sospetta o concreta violazione PCI DSS se ciò sia richiesto da una emittente carte di pagamento;
- ii. i costi per la ri-certificazione del PCI DSS;
- iii. qualsiasi responsabilità nei confronti di una emittente carte di pagamento per i costi che la emittente stessa deve sostenere per rimettere le carte di credito, debito o prepagate a causa della violazione PCI DSS da parte dell'Assicurato;
- iv. qualsiasi costo o penale imposta all'Assicurato da parte della emittente carte di pagamento.

Art. I/12 COSTI DI EMERGENZA

Dare approvazione retroattiva per i COSTI DI INDAGINE, le SPESE LEGALI PER VIOLAZIONE DI DATI, i costi di notifica della Violazione dei dati e i COSTI PER PUBBLICHE RELAZIONI sostenuti da uno o più dei consulenti selezionati.

Sezione I/C - Esclusioni (applicabili alle Sezioni I/A e I/B)

La copertura assicurativa di cui alla Sezione I della Polizza non opera in relazione a:

Art. I/13 ESCLUSIONI

- 1) La violazione di qualunque brevetto o l'utilizzo non autorizzato di segreti industriali;
- 2) Qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato o qualsiasi violazione volontaria da parte dell'Assicurato di leggi o regolamenti. Questa esclusione non si applica in relazione ai comportamenti dolosi del dipendente;
- 3) Eventi naturali o fisici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, tempeste, vento, alluvione, cedimenti, terremoti, che provochino danni materiali a beni, compresi sistemi informatici;
- 4) Fatti:
 - a. verificatisi prima della Data di retroattività; o

- b. notificati a qualsiasi altro assicuratore la cui polizza copra il medesimo rischio per un periodo assicurativo anteriore.
 - c. noti prima dell'inizio del contratto che potrebbero ragionevolmente sfociare in una Richiesta di risarcimento come definita in questa polizza;
- 5) Gioco, scommesse e lotterie, eccetto quando tali attività rientrano nell'attività aziendale;
- 6) Lesioni personali, danni, richieste di risarcimento, perdita, spesa, costo o costi di difesa di qualunque natura causati da guerra o terrorismo. Qualunque condotta illegale da parte di un terzo che abbia come esito una Violazione della sicurezza della rete non sarà considerata terrorismo;
- 7) Richieste:
 - a. per qualunque lesione personale, malattia, morbo, morte o perdita fisica, distruzione o danneggiamento di un bene materiale (incluso l'impossibilità di utilizzo) direttamente o indirettamente causata da inquinamento;
 - b. per la rimozione, eliminazione e la pulizia di sostanze filtranti, inquinanti o contaminanti;
 - c. direttamente o indirettamente che sorgano, o sia causate da, o siano in qualunque modo connesse ad amianto o a qualunque materiale contenente amianto in qualunque forma o quantità;
 - d. direttamente o indirettamente causate da campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo;
- 8) Insolvenza dell'Assicurato;
- 9) Confisca, sequestro, requisizione, distruzione, danneggiamento di sistemi informatici o di informazioni di identificazione da parte del governo o di una pubblica autorità;
- 10) lesione personale, eccetto nell'ipotesi in cui derivi da una richiesta di risarcimento per danni morali allorquando tali danni derivino da una Richiesta di risarcimento coperta in base alla presente Polizza;
- 11) perdita materiale, distruzione o danneggiamento di beni (inclusa la perdita dell'uso), eccetto il caso in cui non venga espressamente convenuto il contrario.
- 12) qualsiasi previsione di legge in materia di scambio di titoli azionari o strumenti finanziari;
- 13) La violazione della legislazione in materia di vendita tramite call center;
- 14) qualsiasi altra legge o regolamento relativo a comunicazione, distribuzione, invio o trasmissione di comunicazioni non richieste via telefono o altri dispositivi elettronici o di telecomunicazione.
- 15) Costi di riparazione o sostituzione dei sistemi informatici dell'Assicurato per portarli ad un livello di prestazioni superiori a quello precedente a una Richiesta di risarcimento o una perdita.
- 16) multe, sanzioni o penali contrattuali eccetto le penali che rientrano nei costi PCI DSS; o
- 17) danni punitivi, multipli o esemplari liquidati da un tribunale o altro giudice o previsti in un accordo transattivo.
- 18) le seguenti perdite o passività da attività commerciale:
 - a. la perdita di profitto, di margine o le passività fiscali o altre passività equivalenti patite dall'Assicurato; o
 - b. le perdite o passività commerciali dell'Assicurato, incluse la perdita di clienti o di quote di mercato,

a meno che non risultino assicurate ai sensi della copertura CYBER BUSINESS INTERRUPTION.

- 19) l'attività dell'Assicurato quale fiduciario o amministratore di programmi previdenziali, di partecipazioni agli utili o di benefit per i dipendenti, inclusa ogni altra violazione, effettiva o presunta, della normativa previdenziale.
- 20) Pubblicità ingannevole o pratiche commerciali fraudolente che derivino da contenuti media.
- 21) Responsabilità contrattuale, eccetto nel caso in cui sussisterebbe comunque la responsabilità anche in assenza di un contratto. Questa esclusione non si applica in relazione a PCI DSS.
- 22) Violazione relativa alla gestione di rapporti di lavoro, attuali o futuri. Questa esclusione non si applica nella misura in cui l'Assicurato sarebbe responsabile nei confronti di tali dipendenti a prescindere dalla qualifica di dipendenti o in caso di violazione dei dati personali o violazione della regolamentazione in materia di dati personali che abbia ad oggetto direttamente i dipendenti.
- 23) La responsabilità personale dell'Assicurato nel suo ruolo di amministratore o dirigente quando:
 - a. agisca in tale veste, o
 - b. agisca in violazione degli obblighi connessi a tale ruolo;
 - c. faccia o rilasci dichiarazioni, garanzie o informazioni concernenti l'Assicurato o l'attività aziendale inserite in qualsiasi report, scrittura contabile o bilancio.
- 24) Beni o prodotti (sia tangibili che intangibili) venduti, forniti, riparati, alterati, trattati, creati, installati o mantenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato.
- 25) Restituzioni, rimborso, storno di commissioni, compensi, spese e costi sia che derivino dal mancato rispetto di livelli di servizio pattuiti, sia da altre cause.
- 26) Una Richiesta di risarcimento avanzata direttamente o indirettamente da o per conto di:
 - a. qualsiasi Assicurato o qualsiasi società controllante o controllata dall'Assicurato (come definite dall'art. 2359 del Codice civile); o
 - b. qualsiasi persona giuridica nel quale l'Assicurato o un suo amministratore, dirigente, socio o membro abbia un interesse o responsabilità o ha una partecipazione azionaria o altro interesse finanziario che rappresenta più del 15% del capitale sociale. Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento dei dipendenti per violazione della privacy.
- 27) ionizzazione, radiazione o contaminazione a seguito di radioattività da combustibile nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di materiale nucleare;
- 28) elementi radiativi, tossici, esplosivi o comunque altri beni derivanti da assemblamento di materiale o componenti radioattivi.
- 29) Scorretta, inadeguata o incompleta descrizione o determinazione dei prezzi di beni, prodotti o servizi.
- 30) Utilizzo da parte dell'Assicurato di un software in violazione di diritti di proprietà intellettuale, oltre i termini della licenza in favore dell'Assicurato, o in violazione di altra regolamentazione o legge applicabile.
- 31) La perdita, in tutto o in parte, di qualunque somma o altro valore monetario, avvenuta nel corso o quale conseguenza del trasferimento elettronico di fondi (electronic funds transfer) o di altra transazione tra diversi conti, effettuata da o per conto dell'Assicurato (salvo che tale copertura sia prevista nella Scheda di polizza).
- 32) Inadempimento da parte di un provider Internet, di telecomunicazioni o di elettricità o da parte di altro utility provider, a meno che tali servizi non siano l'attività aziendale dell'Assicurato.

- 33) Violazione della legislazione o regolamentazione in materia fiscale, concorrenza, antitrust, relativa a patti di non concorrenza e alle comunicazioni indesiderate, o di altra legislazione o regolamentazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a. Employment Retirement Income Security Act 1974 e qualunque altra regolamentazione relativa la pensione e tutti i loro emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate;
 - b. qualunque violazione, reale o presunta, del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC Sections 1961 et seq, d. lgs. 159, 6 settembre 2011 “Codice delle leggi anti-mafia” e tutti i loro emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate;
 - c. qualunque violazione, reale o presunta, di qualsiasi legge riguardante lo scambio di azioni o altri strumenti finanziari, del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act 1934 o qualsiasi simile legge federale o statale o della Common Law;
 - d. CAN-SPAM Act 2003 e tutti i suoi emendamenti o qualunque equivalente locale;
 - e. Telephone Consumer Protection Act 1991 e tutti i suoi emendamenti, qualunque legge riguardante vendita tramite call-center e tutti i loro emendamenti; o
 - f. qualunque altra legge, regolamentazione o statuto relativo a comunicazioni non sollecitate e altre leggi, regolamenti o statuti relativi a comunicazioni non richieste, distribuzioni, invio o trasmissione di comunicazioni via telefono o altri dispositivi elettronici o di telecomunicazione.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli Articoli seguenti:

Condizioni Generali di Polizza

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 6	Recesso in caso di sinistro
Art. 7	Proroga e periodo di assicurazione
Art. 10	Obblighi in caso di sinistro
Art. 11	Esagerazione dolosa del danno sez. a-b-c
Art. 12	Procedura per la determinazione del danno risarcibile sez. a-b-c
Art. 13	Gestione delle vertenze di danno sez. d-e
Art. 14	Mandato ai periti sez. a-b-c
Art. 15	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 17	Pagamento dell'indennizzo
Art. 18	Riduzione delle somme assicurate a seguito di danni Furto, Fenomeno Elettrico, Guasto Macchine, Apparecchiature Elettroniche
Art. 20	Foro competente
Art. 22	Clausola Intermediario
Art. 23	Coassicurazione e delega (nel caso di coassicurazione)
Art. 24	Sanzioni
Art. 27	Risoluzione del contratto

Sezione A – Incendio

Art. A/2	Esclusioni
Art. A/3	Precisazioni / delimitazioni di garanzia
Art. A/5	Determinazione del valore dei Beni al momento del sinistro e dell'indennizzo

Sezione C – Furto

Art. C/3	Strumenti di chiusura dei locali
Art. C/5	Recupero dei beni rubati
Art. C/6	Titoli di credito

Condizioni Generali relative alla Sezione di Responsabilità Civile Generale

Art. 1	Validità temporale della Garanzia
Art. 2	Esclusioni Generali

Sezione D – RCT

Art. D/1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. D/3	Estensione territoriale
Art. D/5	Condizioni aggiuntive sempre operanti

Art. D/6 Condizioni Particolari

Sezione E – RCO

Art. E/1 Oggetto dell'assicurazione

Art. E/2 Estensione territoriale

Sezione F – RCP

Art. F/1 Oggetto dell'assicurazione

Art. F/3 Estensione territoriale

Art. F/5 Beni particolari

Art. F/9 Esclusioni particolari

Sezione G – Ritiro prodotti

Art. G/1 Oggetto dell'assicurazione

Art. G/3 Esclusioni particolari

Art. G/7 Estensione territoriale

Sezione H – D&O

Art. 1 Limite di indennizzo

Art. 4 Franchigia

Art. H/1 Responsabilità di Amministratori Sindaci e Dirigenti

Sezione H/D Esclusione e limiti

Sezione H/E Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento Potenziale

Sezione I – Cyber Response e Data Security

Art. 7 Notifica di una richiesta di risarcimento

Art. 8 Doveri dell'Assicurato

Art. 11 Richieste di risarcimento correlate

Art. 13 Altre assicurazioni

Art. I/13 Esclusioni

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. INTRODUZIONE

QBE Europe SA/NV (la "**Società**") la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com - che i dati personali relativi all'Assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per (i) la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e (ii) la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organismi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**"); e
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge; e
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Legittimo Interesse di Business.

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

7. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- a) dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e
- b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019

QBE Europe SA/NV

Commercial Combined 1/2021

118

Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati personali e particolari

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali- anche relativi alla mia salute- eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)